

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



VIII RAPPORTO SULL' ATTIVITÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DELLA REGIONE LAZIO ANNO 2012 - 2013 (IX legislatura)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



VIII RAPPORTO SULL' ATTIVITÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DELLA REGIONE LAZIO

2012 - 2013

(IX legislatura)

Servizio Giuridico, Istituzionale

Consiglio regionale del Lazio

**VIII RAPPORTO
SULL'ATTIVITA' LEGISLATIVA E
REGOLAMENTARE
DELLA REGIONE LAZIO
2012 - 2013
(IX legislatura)**

Servizio Giuridico, Istituzionale

*La presente pubblicazione è stata redatta dal Servizio Giuridico,
Istituzionale del Consiglio regionale del Lazio*

Supervisione

Avv. Costantino Vespasiano

A cura di

Dott. Francesco Drago

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Redazione:

Dott.ssa Giovanna M. Bonanno

Dott.ssa Laura Bruni

Dott.ssa Paola Carra

Dott. Finazio Caschera

Dott.ssa Antonella de Santis

Dott.ssa Ida Maietta

Dott.ssa Anastasia Sciubba Di Nunzio

Dott. Luca Sabellico

Dott.ssa Alessandra Tartaglia

Dott.ssa Paola Tiburzi

Dott.ssa Letizia Tocca

Elaborazione grafica

Fabio Bombardieri

Dott. Alessio Natale

PREFAZIONE

E' con piacere che presento, tra i primissimi compiti come Segretario generale del Consiglio regionale, l'VIII Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio, una fotografia puntuale e completa dell'impegno del Consiglio regionale nel corso del 2012 e nei tre mesi del 2013, coincidente con la fine della IX legislatura.

Una analisi approfondita con dati, tabelle, sintesi, apporti giurisprudenziali, un lavoro che permette al cittadino di comprendere e decodificare l'attività legislativa regionale con dovizia di particolari.

Un dovere nei confronti dei cittadini che, ora più che mai, chiedono trasparenza ai decisori politici e vogliono ricostruire la *ratio* delle decisioni pubbliche, gli ambiti di intervento, sapere i promotori, conoscere gli effetti dei deliberati sulla società.

Sicuro di presentare un lavoro che risponde a tali requisiti, ringrazio sinceramente il Servizio Giuridico Istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, che anche quest'anno ha curato il lavoro impegnativo di reperimento

e classificazione delle informazioni consiliari, rendendo chiare, grazie anche al linguaggio semplice, le decisioni che, spesso, non sono di pronta leggibilità per i comuni cittadini

Dott. Antonio Calicchia

(Segretario generale)

PREMESSA

Il Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio costituisce da diversi anni uno strumento di trasparenza sull'attività normativa regionale che, attraverso la rilevazione oggettiva di una pluralità di dati e la loro classificazione sulla base di parametri e indicatori standardizzati, intende favorire la conoscenza del processo legislativo e di quello regolamentare, agevolando la comprensione delle connesse dinamiche politico-istituzionali.

L'intento è quello di verificare l'andamento del processo normativo regionale, analizzando in chiave comparativa, talvolta anche rispetto agli anni precedenti, gli elementi rilevati nel periodo preso in esame.

In particolare, la presente edizione – l'VIII Rapporto – segna il periodo conclusivo della IX legislatura che, come noto, è terminata nel marzo del 2013 e prende in esame la produzione normativa regionale, legislativa e regolamentare, del 2012 e quella dei primi mesi del 2013 (gennaio – marzo).

Riprendendo l'impostazioni delle precedenti edizioni, si è cercato di privilegiare dal punto di vista metodologico, un tipo di analisi che, insieme all'illustrazione numerica e grafica dei dati quantitativi, potesse offrire al lettore ulteriori considerazioni di sintesi e possibili chiavi di lettura sulle informazioni riportate; da un punto di vista strutturale, è stata riprodotta la distinzione tra la prima parte, dedicata alla produzione legislativa, e la seconda, riguardante la produzione regolamentare, anche se all'interno di

ciascuna parte è stato parzialmente rivisto l'ordine della trattazione e sono stati approfonditi alcuni contenuti.

Particolare attenzione è stata rivolta all'esame dei profili concernenti il volume complessivo della produzione legislativa e regolamentare, l'esercizio del diritto di iniziativa, la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi e dei regolamenti e la loro estensione ed articolazione testuale.

La classificazione di leggi e regolamenti è svolta secondo criteri quanto più aderenti a quelli generalmente adottati nei più recenti rapporti sulla legislazione e, pertanto, distingue le fonti regionali in base al tipo di potestà esercitata, agli ambiti materiali interessati, alla rispettiva tipologia normativa, alla tecnica redazionale impiegata, alla presenza di strumenti di riordino normativo e di semplificazione, nonché di norme di attuazione di altre fonti regionali, dell'Unione europea e statali.

Un'ampia parte del Rapporto affronta i profili sostanziali delle leggi e dei regolamenti e fornisce una descrizione sintetica dei rispettivi contenuti, che per comodità di lettura, come già nelle precedenti edizioni, sono aggregati per materia e per macrosettore.

Infine, nella parte sulla legislazione, è presente un apposito capitolo riguardante il contenzioso costituzionale di interesse regionale, nel quale sono riportate le descrizioni sintetiche delle impugnative del Governo e dei ricorsi della Regione nonché le argomentazioni ed i giudizi espressi dalla Corte costituzionale nelle relative pronunce.

Avv. Costantino Vespasiano

(Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale)

SOMMARIO

PREFAZIONE.....	3
PREMESSA	5
SOMMARIO	7
PARTE PRIMA	13
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA REGIONALE.....	13
Capitolo Primo.....	14
Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale.....	14
1 La produzione legislativa.....	14
2 L'iniziativa legislativa.....	18
2.1 L'iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate.....	18
2.2 Dati complessivi sull'iniziativa legislativa.....	21
3 La durata dell'iter legislativo.....	23
4 La dimensione delle leggi regionali	27
Capitolo Secondo.....	28
La classificazione della produzione legislativa regionale.....	28
1 La fonte giuridica della potestà legislativa.....	28
2 Gli ambiti materiali delle leggi	30
3 La tipologia normativa	34
4 La tecnica redazionale	37
5 Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo	39
6 Leggi statutarie.....	40

7	La legislazione di attuazione dello Statuto	41
8	L'attuazione della normativa dell'Unione europea.....	42
9	L'attuazione delle leggi regionali	44
	Capitolo Terzo	45
	I profili sostanziali delle leggi regionali.....	45
1	Leggi regionali promulgate nel 2012	45
	1.1 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A	45
	1.1.1 Leggi regionali in materia di organi della Regione.....	45
	1.1.2 Leggi regionali in materia di personale e amministrazione.....	46
	1.1.3 Leggi regionali in materia di enti locali e decentramento.....	48
	1.2 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo economico e le attività produttive - Macrosettore B.....	49
	1.2.1 Leggi regionali in materia di agricoltura.....	49
	1.2.2 Leggi regionali in materia di caccia.....	50
	1.3 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture - Macrosettore C	52
	1.3.1 Leggi regionali in materia di territorio ed urbanistica.....	52
	1.4.3 Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti.....	53
	1.3.3 Leggi regionali in materia di territorio ed urbanistica, protezione della natura, edilizia residenziale pubblica.....	55
	1.4 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità - Macrosettore D.....	58
	1.4.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute.....	58

1.4.2	Leggi regionali in materia di spettacolo.....	59
1.4.3	Leggi regionali in materia di tutela degli utenti e dei consumatori.....	60
1.5	Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E.....	62
1.5.1	Leggi regionali in materia di bilancio	62
	Capitolo Quarto.....	65
	Il contenzioso costituzionale	65
1	Le leggi regionali impugnate dal Governo.....	65
1.1	Descrizione sintetica delle impugnative del Governo e delle sentenze della Corte costituzionale.....	67
2	Legislazione statale impugnata dalla Regione.....	79
2.1	Descrizione sintetica dei ricorsi della Regione e delle sentenze della Corte costituzionale.....	83
	PARTE SECONDA	113
	L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE REGIONALE.....	113
	Capitolo Primo.....	114
	Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale	114
	Capitolo Secondo.....	121
	I profili sostanziali dei regolamenti regionali adottati dalla Giunta regionale nel 2012..	121
1	Descrizione sintetica dei regolamenti regionali.....	121
1.1	I regolamenti regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A	121
1.1.1	Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione.....	121
1.1.2	Regolamenti regionali in materia di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare.....	129

1.1.3	Regolamenti regionali in materia di bollettino ufficiale telematico.....	130
1.2	Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B	133
1.2.1	Regolamenti regionali in materia di misure a favore delle imprese.....	133
1.3	Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture – Macrosettore C.....	135
1.3.1	Regolamenti regionali in materia di territorio ed urbanistica.....	135
1.3.2	Regolamenti regionali in materia di politiche della casa.....	137
1.4	Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità – Macrosettore D	140
1.4.1	Regolamenti regionali in materia di lavoro.....	140
1.5	Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E.....	141
1.5.1	Regolamenti regionali in materia di tributi.....	141
2	Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale nel 2013	144
2.1	Descrizione sintetica del regolamento regionale concernente sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B	144
2.1.1	Regolamento regionale in materia di agricoltura.....	144
APPENDICE		147
ALLEGATO 1 Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base alla relativa durata dell'iter di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa.....		148
ALLEGATO 2.....		150
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base al tipo di potestà legislativa.....		150

ALLEGATO 3	153
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza.....	153
ALLEGATO 4	157
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base alla tipologia normativa.....	157
ALLEGATO 5.....	160
Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base alla tecnica redazionale.....	160
ALLEGATO 6.....	163
Legge statutarie e leggi regionali autoqualificate di attuazione dello Statuto.....	163
ALLEGATO 7 Legge regionale promulgata nel 2012 di attuazione della normativa dell'Unione europea	164
ALLEGATO 8.....	165
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2012 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza.....	165
ALLEGATO 9	169
Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2012 e delle relative leggi di previsione.....	169

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE

Capitolo Primo

Le linee di tendenza della produzione legislativa regionale

1. La produzione legislativa

Nel corso del 2012 sono state promulgate 17 leggi regionali, di cui una legge statutaria di modifica dello Statuto (legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1).

I dati relativi al numero delle leggi se raffrontati con quelli relativi agli anni 2008, 2009, 2010¹ e 2011 mostrano un'evidente diminuzione del numero delle leggi approvate.

L'analisi quantitativa delle leggi regionali promulgate nel corso del 2012 deve, tuttavia, tenere in debita considerazione lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 28 settembre 2012, n. 119/IX a causa delle dimissioni del Presidente della Regione. Ciò ha circoscritto l'attività legislativa del Consiglio regionale all'approvazione dei soli atti dovuti e di quelli indifferibili ed urgenti, determinando, verosimilmente, l'approvazione di un numero di atti inferiore rispetto a quanto l'Assemblea avrebbe fatto se avesse potuto esercitare integralmente le proprie attribuzioni.

In particolare, durante il periodo in cui il Consiglio regionale era sciolto (c.d. periodo di *prorogatio*), sono state approvate solo due leggi: la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 15 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013) e la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione

¹ Il 2010 segna l'inizio della IX legislatura e pertanto la relativa diminuzione di leggi può considerarsi, per certi versi, fisiologica.

paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche).

Diversamente nell’VIII legislatura, durante l’analogo periodo di *prorogatio* conseguente allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale² a causa delle dimissioni del Presidente della Regione, sono state promulgate 6 leggi (4 leggi nel 2009 e 2 leggi nel 2010). Inoltre, fino allo scioglimento anticipato del Consiglio, il numero delle leggi approvato era decisamente superiore rispetto a quello in esame (34 leggi, a fronte delle 16 approvate nell’ultimo anno della X legislatura).

Ciò premesso, anche da un’analisi quantitativa di lungo periodo relativa al decennio 2003-2012, si registra, in generale, una tendenziale diminuzione della produzione legislativa.




Figura 1 Produzione legislativa dal 2003 al 2012

Inoltre tale dato, se raffrontato con quello relativo al decennio precedente (1993-2002), risulta notevolmente inferiore, come illustrato in figura 2. Infatti, il numero complessivo delle leggi promulgate tra il 1993 e il 2002 è pari a 514, con una media annuale di 51,4 leggi; mentre tra il 2003 e il 2012 il totale delle

² Lo scioglimento del Consiglio regionale è stato dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 29 ottobre 2009, n. 201.

leggi scende quasi alla metà del decennio precedente, attestandosi a quota 249, per una media annuale pari a 24,9.




Figura 2 Produzione legislativa negli ultimi due decenni

Tale dato può essere letto in connessione con il mutato assetto della forma di governo regionale che, a partire dalle consultazioni elettorali del 2000, ha visto l'elezione diretta del Presidente della Regione ed un rafforzamento dell'organo esecutivo a scapito dell'organo legislativo. Ciò ha portato, tra l'altro, ad un consolidamento della potestà regolamentare nel momento in cui è passata in capo alla Giunta.

Infatti, raffrontando la produzione regolamentare relativa al decennio 1993-2002 con quella del decennio 2003-2012 si osserva che ai 23 regolamenti approvati nel primo decennio, se ne contrappongono ben 139 nel secondo periodo (esattamente il sestuplo).



Figura 3 *Produzione regolamentare negli ultimi due decenni*

2. L'iniziativa legislativa

2.1 L'iniziativa legislativa sulle leggi regionali promulgate

I dati rappresentati nella tabella 1 mostrano il titolare dell'iniziativa delle leggi promulgate nel corso del 2012, distinguendo quelle di Giunta da quelle dei consiglieri. Inoltre, le leggi d'iniziativa consiliare sono ripartite al loro interno tra quelle appartenenti a gruppi di maggioranza e quelle facenti capo a gruppi di opposizione.

Iniziativa	2012
Giunta	11
Consiglieri regionali	6
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza</i>	4
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione</i>	0
<i>Consiglieri appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione</i>	2
Totale leggi promulgate	17

Tabella 1 *Iniziativa legislativa delle leggi promulgate nel 2012*

Dai dati riportati nella tabella 1, emerge che la maggior parte delle leggi sono d'iniziativa della Giunta. In particolare, come illustrato in figura 4, 11 leggi (pari al 64,7%) sono d'iniziativa di Giunta e 6 leggi (pari al 35,3%) sono d'iniziativa dei consiglieri.

Tali dati mostrano una prevalenza dell'iniziativa dell'organo esecutivo che, sebbene risulta del tutto normale nell'ambito dell'attuale forma di governo e in

linea con i dati relativi al 2011 (il 75%)³, sono da considerare, comunque, in controtendenza rispetto a quelli del 2009, dove si registrava una prevalenza delle leggi di iniziativa legislativa consiliare (50%) rispetto a quelle d’iniziativa della Giunta (47%).




Figura 4 Ripartizione della produzione legislativa del 2012 in base ai soggetti dell'iniziativa

Inoltre, negli anni in esame non si contempla alcuna legge approvata d’iniziativa degli enti locali o del Consiglio delle autonomie locali (CAL) o d’iniziativa popolare (almeno 10.000 elettori).

Le ultime leggi d’iniziativa popolare e degli enti locali approvate risalgono al 1999, rispettivamente, la l.r. n. 25 del 1999 “Istituzione del comune di Fonte Nuova per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana e di Santa Lucia di Mentana dal comune di Mentana (provincia di Roma) e della frazione di Tor

³ I dati del 2010 non possono essere presi a raffronto in quanto non coprono un intero arco temporale annuale.

Lupara di Guidonia Montecelio per distacco dal comune di Guidonia Montecelio (provincia di Roma)” e la l.r. n. 31 del 1999 “Modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali n. 2 - Lazio centrale - Roma, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6”, d’iniziativa della Provincia di Roma.

Il rapporto tra le leggi approvate su iniziativa dei consiglieri di opposizione e quelle d’iniziativa dei consiglieri di maggioranza, mostra una prevalenza totale di quest’ultime. Infatti, come rappresentato nella figura 5, delle 6 leggi d’iniziativa consiliare, 4 appartengono a gruppi di maggioranza, mentre nessuna a gruppi di opposizione; le restanti 2 sono d’iniziativa di consiglieri sia di maggioranza sia di opposizione.




Figura 5 Leggi d’iniziativa consiliare promulgate nel 2012 ripartite in base all’appartenenza politica del titolare dell’iniziativa.

2.2 *Dati complessivi sull'iniziativa legislativa*

Nel corso del 2012 sono state presentate 100 proposte di legge, di cui 83, la gran parte, sono state sottoscritte da consiglieri regionali, mentre 17 sono d'iniziativa della Giunta; non risulta nessuna proposta d'iniziativa popolare, degli enti locali o del CAL.

Dal rapporto tra le proposte presentate e quelle effettivamente approvate e promulgate si ricava il grado di successo delle proposte di legge regionale per ciascun soggetto titolare di iniziativa.

Come si evince dai dati rappresentati nella tabella 2 sottostante e in figura 6, il tasso di successo dell'iniziativa dell'esecutivo è notevolmente superiore a quello degli altri soggetti. Infatti, in più del 50% dei casi - segnatamente il 64,7% - le proposte dell'esecutivo sono state approvate, visto che 11 delle 17 proposte presentate dalla Giunta regionale hanno completato con esito positivo il loro *iter*; diversamente, sul fronte dell'iniziativa consiliare si registra una notevole dispersione nel procedimento di approvazione delle proposte di legge, dal momento che solo nell'8,4 % dei casi – 7 su 83 - le proposte di iniziativa consiliare hanno ottenuto esito positivo nel corso dell'anno di riferimento.

Iniziativa	Presentate	Promulgate	Percentuale di successo
Giunta	17	11	64,7%
Consiglieri regionali	83	7	8,4%
Enti locali	0	0	0%
CAL	0	0	0%
Popolare	0	0	0%
TOTALE	100	18 ⁴	18%

Tabella 2 *Proposte di legge presentate nel 2012*




Figura 6 *Percentuale delle proposte di legge promulgate nel 2012 sul totale di quelle presentate dalla Giunta e dai consiglieri nello stesso periodo*

⁴ Nella tabella è riportato che il totale delle proposte promulgate è pari a 18 in quanto due di queste, d'iniziativa consiliare, sono confluite in un testo unico e pertanto esaminate ed approvate sotto forma di testo unificato (nello specifico la p.l. n. 130 e la p.l. n. 200, divenute l.r. n. 7 del 2012).

3. La durata dell'iter legislativo

Convenzionalmente la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi è calcolata facendo riferimento all'arco temporale intercorrente tra la data della prima seduta della commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del provvedimento e quella di approvazione da parte dell'Aula.

Nel 2012 la media di tale durata è di 113 giorni. Raffrontando questo dato con quello del 2011 per il quale sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 94 giorni, si rileva un leggero aumento, comunque in un trend di graduale diminuzione rispetto agli anni precedenti (nel 2008 sono stati necessari per l'approvazione delle leggi mediamente 246 giorni, mentre nel 2009 191 giorni)⁵.

Analizzando la durata dell'*iter legis* per intervalli temporali, si registra – come illustrato nel grafico in figura 7 – la seguente tendenza: 7 leggi su 17 (41,2%) sono state approvate entro un mese dall'inizio del relativo esame in commissione; 4 leggi (23,5%) entro tre mesi, 2 (11,8%) hanno richiesto sei mesi per giungere ad approvazione, una legge (5,9%) ha impiegato un anno e, infine, 3 leggi più di un anno (17,6%).




Figura 7 Durata dell'*iter legis* nel 2012

⁵ I dati del 2010 relativi all'inizio della IX legislatura (maggio-dicembre), non coprono un intero arco temporale annuale.

Un altro dato di interesse si ricava dall'analisi disaggregata della durata dell'*iter legis*, in base al soggetto dell'iniziativa. Sotto questo profilo emerge una netta differenza tra la durata dell'*iter* di approvazione delle leggi proposte dalla Giunta rispetto a quelle presentate dai consiglieri. Nel primo caso si rileva un *range* che va da un minimo di 1 giorno (l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2013 – *l.r. 15/2012* - e la modifica alla legge regionale in materia di pianificazione paesistica – *l.r. 16/2012*)⁶ fino ad un massimo di 391 giorni (necessari per l'approvazione della *l.r. n. 1/2012* in materia di tracciabilità e qualità dei prodotti agricoli), per un valore medio di 121 giorni. Nel caso dell'iniziativa consiliare i tempi registrati variano da 4 a 280 giorni, con un dato medio di 101 giorni.⁷




Figura 8 *Raffronto tra la durata dell'iter di approvazione delle leggi promulgate nel 2012 d'iniziativa della Giunta e quelle d'iniziativa dei consiglieri*

⁶ Si rammenta, tuttavia, che entrambe le leggi sono state approvate in regime di *prorogatio*.

⁷ Nel dato riportato non è compresa la legge statutaria, anche questa d'iniziativa consiliare, approvata in 280 giorni, dato che la sua peculiare natura richiede una procedura particolare (l'art. 123, secondo comma, Cost. prevede, infatti, che lo Statuto e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta "con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi").

Nell'allegato 1, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo della durata, espressa in giorni, dell'*iter* di approvazione delle singole leggi, ripartito in base al soggetto titolare dell'iniziativa nonché è indicata la relativa durata media per anno.

Per quanto concerne la distribuzione della produzione legislativa nei diversi mesi del 2012, rappresentata in figura 9, la maggiore produzione è stata fatta registrare nei mesi di aprile nel quale sono state approvate 4 leggi, tra cui la legge statutaria, in seconda lettura. L'altro mese caratterizzato da una rilevante attività legislativa è il mese di giugno con 3 leggi; a seguire i mesi di marzo e maggio con 2 leggi; una sola legge, invece, nel mese di febbraio e una nei mesi di luglio, agosto e settembre. Da ottobre a dicembre l'attività delle commissioni e dell'Aula e, conseguentemente, la produzione legislativa regionale hanno subito un arresto dovuto allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale a causa delle dimissioni del Presidente della Regione⁸. In tale arco temporale, infatti, sono state approvate due leggi, entrambe nel mese di dicembre, in quanto atti indifferibili e urgenti (*l.r. 15/2012 e l.r. 16/2012*).

Inoltre, esaminando questi dati in funzione dei soggetti che hanno esercitato l'iniziativa legislativa, si osserva che delle 4 leggi approvate nei mesi di aprile, 3 sono d'iniziativa consiliare ed una d'iniziativa della Giunta, mentre delle 3 leggi approvate nei mesi di giugno una sola è consiliare; le leggi approvate nei mesi di febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre e, in regime di *prorogatio*, dicembre, sono in prevalenza d'iniziativa dell'esecutivo, segnatamente 8 su 10.

⁸ Scioglimento dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio regionale del 28 settembre 2012, n. 119/IX, come detto nel paragrafo 1 del presente capitolo.




Figura 9 Distribuzione temporale della produzione legislativa nel 2012

Infine, in riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi, si rileva che la maggior parte delle leggi – 11 leggi, compresa la legge statutaria - dispongono la loro entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre 6 leggi hanno seguito il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione per la loro entrata in vigore (*l.r. 1/2012; l.r. 4/2012; l.r. 6/2012; l.r. 8/2012; l.r. 9/2012; l.r. 12/2012*).

4. La dimensione delle leggi regionali

Relativamente alle dimensioni delle 17 leggi che formano il *corpus* normativo del 2012, si rileva che le stesse sono complessivamente composte da 132 articoli e 351 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 8 articoli e 20 commi.

Il dato risulta in linea con quello relativo al valore medio del 2009 e del 2011 pari a, rispettivamente, 9 articoli e 21 commi e 7 articoli e 28 commi.

I dati del 2010 relativi alla IX legislatura, come più volte rilevato, non coprono un intero arco temporale annuale, comunque emerge che le 7 leggi promulgate nel periodo maggio-dicembre 2010 sono complessivamente composte da 65 articoli e 348 commi, con un valore medio per ogni legge di circa 9 articoli e 50 commi, in linea con quanto sopra riportato.




Figura 10 Dimensione delle leggi regionali promulgate negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Capitolo Secondo

La classificazione della produzione legislativa regionale

1. La fonte giuridica della potestà legislativa

Un primo elemento di classificazione della produzione legislativa regionale può essere rilevato prendendo in esame la fonte costituzionale sulla base della quale è stata esercitata la potestà legislativa regionale, distinguendo le leggi regionali approvate nell'ambito della potestà legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, Cost.) da quelle invece riconducibili alla potestà legislativa residuale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost..

Tale suddivisione è senz'altro utile per procedere a successive valutazioni e analisi sulle sfere di esercizio della potestà legislativa regionale. Essa, tuttavia, non è esente da problematiche di ordine classificatorio considerando che le leggi possono coprire, come è noto, ambiti materiali differenziati, non di rado ascrivibili a diversi ambiti di potestà legislativa. Per tale ragione, in tutti i casi in cui le leggi non fossero ascrivibili ad un esclusivo ambito di potestà legislativa, la classificazione elaborata in questo Rapporto si è fondata su un giudizio di prevalenza dei caratteri materiali delle leggi stesse. Inoltre, nei casi in cui non è stato possibile svolgere tale giudizio, perché i profili contenutistici delle leggi risultavano tra loro assolutamente disgiunti, si è utilizzata una classificazione, in via del tutto convenzionale, sotto la voce "mista".

I dati riportati nella tabella 3 evidenziano che la produzione legislativa regionale nel 2012 è ripartita, in parti quasi uguali, tra potestà legislativa concorrente (9 su 17 ovvero il 52,9%) e potestà legislativa residuale (8 su 17 ovvero il 47,1%).

Nell'allegato 2, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2012 ripartite in base al tipo di potestà legislativa.

<i>Potestà legislativa</i>	<i>2012</i>
Concorrente	9 (52,9%)
Residuale	8 (47,1%)
Mista	0

Tabella 3 Ripartizione delle leggi promulgate nel 2012 secondo l'ambito di potestà legislativa




Figura 11 Tipologia di potestà legislativa esercitata nel 2012

2. Gli ambiti materiali delle leggi

La classificazione della produzione legislativa regionale viene redatta per ambiti materiali seguendo una codificazione *standard*, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione, articolata in sei macrosettori, ognuno dei quali comprendente le materie indicate di seguito:

MACROSETTORE A ISTITUZIONALE	Organi regionali; sistemi di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta; rapporti internazionali e con l'Unione europea; personale ed amministrazione; enti locali e decentramento; altro (ad es.: persone giuridiche private, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.).
MACROSETTORE B SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Artigianato; professioni (incluse le nuove figure professionali, ad es.: naturopata, etc.); industria; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ricerca, trasporto e produzione di energia; miniere, risorse geotermiche; commercio, fiere e mercati; turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo); agricoltura e foreste; caccia, pesca e itticoltura; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; altro (ad es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.).
MACROSETTORE C TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica (inclusi demanio ed edilizia); protezione della natura e dell'ambiente; tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche (ad es.: edilizia scolastica, porti, aeroporti, etc.); viabilità; trasporti; protezione civile; altro (ad es.: usi civici; ERP; etc.).

MACROSETTORE D SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Tutela della salute; alimentazione; servizi sociali; istruzione scolastica e universitaria; formazione professionale; lavoro; previdenza complementare e integrativa; beni e attività culturali; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento della comunicazione; spettacolo; sport; altro (ad es.: sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.).
MACROSETTORE E FINANZA REGIONALE	Bilancio ⁹ ; contabilità regionale; tributi.
MACROSETTORE F MULTISETTORE	Comprende le leggi concernenti materie rientranti in più macrosettori.

Alla luce dei suddetti parametri di classificazione emerge che le leggi promulgate nel 2012 risultano così distribuite per ogni macrosetto:

MACROSETTORE	NUMERO DI LEGGI PROMULGATE NEL 2012
ISTITUZIONALE (A)	5
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE (B)	2
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE (C)	4
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ (D)	3
FINANZA REGIONALE (E)	3

Tabella 4 *Numero di leggi promulgate nel 2012 suddivise per macrosetto*

⁹ Come già segnalato nei rapporti relativi agli anni precedenti, la legge finanziaria e quella di assestamento di bilancio, anche qualora incidessero su più materie, sono convenzionalmente classificate nel macrosetto E.

Come si rileva dalla figura 12, il macrosettore oggetto del maggior numero di interventi legislativi è quello “A” Istituzionale – con 5 leggi approvate, tra cui anche la legge statutaria – mentre, nel macrosettore “D” Servizi alla persona e alla comunità e in quello “E” Finanza regionale si registra il minor numero di leggi approvate (3 leggi per ciascun settore).




Figura 12 Produzione legislativa del 2012 ripartita per macrosettore

Passando all’esame delle singole materie, la produzione delle leggi promulgate nel 2012 è distribuita tra le diverse materie come riportato nella seguente tabella:

Agricoltura e foreste	1	Protezione dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti	2
Bilancio	3	Territorio e urbanistica; protezione della natura; edilizia residenziale pubblica (<i>multimateria</i>)	1
Caccia, pesca e itticoltura	1	Spettacolo	1
Enti locali e decentramento	1	Territorio ed urbanistica	1
Organi della Regione	3	Tutela dei consumatori	1
Personale e amministrazione	1	Tutela della salute	1

Tabella 5 Produzione legislativa del 2012 ripartita per materia

Il grafico in figura 13 mette, inoltre, in evidenza le materie sulle quali è intervenuto più frequentemente il legislatore regionale. Come si può vedere, le materie oggetto del maggior numero di interventi legislativi sono “Organi della Regione” e “Bilancio”, seguono “Protezione dell’ambiente e tutela dagli inquinamenti”.




Figura 13 *Produzione legislativa del 2012 ripartita per materia*

Nell’allegato 3, in appendice, viene fornito un quadro riepilogativo delle leggi promulgate nel 2012 ripartite in base al rispettivo macrosettore e alla relativa materia di appartenenza.

3. La tipologia normativa

Un ulteriore esame delle leggi regionali può essere condotto analizzando la loro incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. Sotto questo profilo è possibile ordinare le leggi regionali secondo la seguente classificazione, comunemente adottata nei rapporti sulla legislazione:

-
- a) **LEGGI ISTITUZIONALI:**
recano le discipline istituzionali a carattere generale¹⁰;
 - b) **LEGGI DI SETTORE:**
incidono su singoli settori dell'ordinamento¹¹;
 - c) **LEGGI INTERSETTORIALI:**
incidono contestualmente su più settori;
 - d) **LEGGI DI BILANCIO:**
determinano il ciclo annuale della finanza regionale;
 - e) **LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA:**
recano limitate modifiche di assestamento alla normativa previgente;
 - f) **LEGGI PROVVEDIMENTO:**
recano un contenuto puntuale e/o si rivolgono ad una platea di beneficiari estremamente limitata;
-

¹⁰ Poiché gli elementi presi in considerazione ai fini della presente classificazione sono quelli strutturali, è possibile che la stessa legge sia classificata come istituzionale per quanto concerne la tipologia normativa e non considerata tale per ciò che riguarda la classificazione per macrosettori di materie.

¹¹ Si classificano come tali le leggi quando il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa.

g) LEGGI DI ABROGAZIONE GENERALE:

dispongono l'abrogazione in via generalizzata di determinate categorie di norme.

Delle 17 leggi promulgate nel 2012, 8 rientrano nella tipologia della manutenzione normativa, in quanto prevedono modifiche limitate alla legislazione in vigore, e tra queste anche la legge statutaria n. 1 del 2012 che modifica la disposizione dello Statuto, relativa al capoluogo della Regione; 5 leggi rientrano nella tipologia delle leggi di settore nella quale vengono fatte rientrare le leggi che, rispetto ad una determinata materia o ad un settore organico di materie, hanno una certa rilevanza e organicità di contenuti.

Nella tipologia delle leggi di bilancio figurano i 3 principali provvedimenti legislativi per la manovra di bilancio regionale nel 2012 e, più precisamente: la legge di assestamento del bilancio 2012 (l.r. 11/2012), la legge contenente il rendiconto generale per il 2011 (l.r. 10/2012) e la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio (l.r. 15/2012).

Infine, nella tipologia delle leggi istituzionali rientra una sola legge, la l.r. n. 7 del 2012 in materia di *open date*.

Non si ravvisano leggi intersettoriali, provvedimento o di abrogazione generale.




Figura 14 *Classificazione per tipologia normativa delle leggi promulgate nel 2012*

Nell'allegato 4, in appendice, sono riportate le leggi promulgate nel 2012 ripartite per tipologia normativa.

4. La tecnica redazionale

L'analisi della tecnica redazionale delle leggi regionali si basa, tradizionalmente, sulla distinzione tra testi di legge nuovi, che non incidono espressamente su altre fonti legislative, e testi che, invece, apportano modifiche e integrazioni a leggi già vigenti. La prima tipologia viene appunto classificata sotto la voce “testi nuovi”, mentre la seconda prende il nome di “novella”. Naturalmente, possono anche sussistere testi legislativi che fanno uso di entrambe le tecniche redazionali e contengono al loro interno sia nuove formulazioni normative, sia modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Quest'ultima fattispecie viene classificata come testi “misti”.

La tecnica redazionale maggiormente usata è stata quella della novella, 9 leggi, seguita da quella dei testi nuovi, 5 leggi; le rimanenti 3 leggi hanno fatto ricorso ad entrambe le tecniche redazionali (testi misti), come riportato nella figura 15.




Figura 15 *Classificazione per tecnica redazionale delle leggi promulgate nel 2012*

Nell'allegato 5, in appendice, è riportato l'elenco delle leggi promulgate nel 2012, ripartite in base alla tecnica redazionale.

Facendo un raffronto tra la percentuale dei testi nuovi e quella delle novelle, approvati annualmente durante l'ultimo quinquennio 2008-2012, emerge che la propensione del legislatore regionale per la tecnica del testo nuovo tende, nel corso degli ultimi anni, ad attenuarsi. Infatti, la percentuale dei testi nuovi approvati nel 2008 è pari al 78% (vale a dire 25 su 32), nel 2009 al 72% (ossia 23 su 32), nel 2010 è pari al 57% (vale a dire 4 su 7), nel 2011 al 40% (ossia 8 su 20), per arrivare nel 2012 al 29% (5 su 17).




Figura 16 Percentuale di testi nuovi rispetto al numero complessivo delle leggi di ciascun anno (ultimo quinquennio)

5. Gli strumenti di semplificazione e di riordino normativo

La legislazione regionale approvata nel 2012 non contempla interventi di semplificazione normativa come i testi unici – compilativi o innovativi – previsti dall’articolo 36 dello Statuto, prevede però una legge di riordino normativo¹² che adotta la tecnica redazionale del testo nuovo, la l.r. 2/2012 sul cinema e l’audiovisivo.

Nell’ambito invece del riordino normativo, le leggi nn. 2, 8, 11 e 14 prevedono l’abrogazione di 4 leggi regionali (l.r. 35/1996; l.r. 13/1982; l.r. 2/1985; l.r. 5/2012); a queste si aggiungono le abrogazioni contenute nella legge regionale n. 12 del 2012, per un totale di 16 articoli, 11 commi e 2 lettere.

¹² Con tale locuzione si fa riferimento a leggi aventi carattere organico, che intervengono sulla disciplina di una determinata materia innovandola ed armonizzando il complesso di norme che la regolano.

6. Leggi statutarie

Va segnalato il primo intervento di modifica, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, del “Nuovo Statuto della Regione Lazio” approvato nel 2004: la legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 che modifica il comma 2, dell’articolo 2 dello Statuto, relativo al capoluogo regionale, prevedendo che Roma, oltre ad essere capoluogo della Regione e capitale della Repubblica, è “la sede del Governo e dei ministeri”.

7. La legislazione di attuazione dello Statuto

Non figurano leggi con una disciplina organica di attuazione dello Statuto che, perciò, possono essere classificate *stricto sensu* come attuative; tuttavia si possono ravvisare alcune disposizioni che comunque si autoqualificano, in senso lato, di attuazione dello Statuto e che con diverse modalità, hanno dato attuazione ad alcune previsioni statutarie.

In particolare, si tratta dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza), che nel dettare la finalità della legge stessa, dispone che la Regione “assicura l’assistenza e la cura dei malati affetti da Alzheimer-Perusini o da altre forme di demenza” in attuazione degli articoli 6 e 7 dello Statuto, riguardanti, rispettivamente, i diritti e i valori fondamentali della Regione e il perseguimento dello sviluppo civile e sociale.

Nell'allegato 6, in appendice, sono riportate la legge statutaria di modifica dello Statuto e la legge regionale che si autoqualifica di attuazione dello Statuto.

8. L'attuazione della normativa dell'Unione europea

Sebbene lo Statuto regionale all'articolo 11, comma 2, prescriva che l'attuazione regionale della normativa dell'Unione europea è assicurata, di norma, attraverso apposita legge comunitaria, l'ordinamento legislativo regionale non contempla ancora una disciplina procedurale per l'approvazione della legge comunitaria regionale¹³.

D'altra parte, il legislatore regionale finora non è intervenuto a dare attuazione agli atti dell'Unione europea attraverso interventi legislativi organici e periodici, ma vi ha provveduto attraverso l'adozione di singole leggi o disposizioni inserite in provvedimenti legislativi di più ampia portata, prioritariamente all'interno di leggi finanziarie o di assestamento del bilancio oppure in leggi a queste collegate.

Tale tendenza, interrotta nel 2011¹⁴, è stata ripresa, invece, nel 2012 con la legge regionale 24 agosto 2012, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modifiche), con la quale la Regione ha integralmente recepito la direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

¹³ Un testo, la p.l. n. 231, approvato dalla II commissione consiliare permanente "Affari comunitari e internazionali", non è giunto all'esame dell'Aula, prima della fine della legislatura.

¹⁴ L'unico provvedimento rilevante ai fini della presente analisi è stato un atto di natura non legislativa, ma regolamentare, con cui si è provveduto ad attuare il Regolamento (CE) n. 361/2008 concernente l'organizzazione comune dei mercati agricoli limitatamente al settore ortofrutticolo (r.r. n. 12 del 2011); il regolamento regionale in esame trova il proprio riferimento normativo nella legge di assestamento del 2008 (articolo 1, comma 46, della legge regionale 11 agosto 2008, n.14).

in particolare per quanto attiene alla disciplina del regime di deroga (art. 9 della citata direttiva).

Nell'allegato 7, in appendice, è riportata la legge regionale di attuazione della normativa dell'Unione europea.

9. L'attuazione delle leggi regionali

Un dato significativo per l'analisi della produzione legislativa regionale è la rilevazione delle modalità di attuazione delle leggi regionali, individuando gli atti, di natura regolamentare o amministrativa, ai quali le stesse leggi demandano l'attuazione delle disposizioni generali e di principio in esse contenute.

La legislazione regionale del 2012 prevede complessivamente 24 provvedimenti di attuazione, di cui 19 delibere della Giunta, una sola del Consiglio regionale (art. 1, comma 2bis, l.r. n. 12 del 2012) e 4 regolamenti regionali.

Per quanto concerne le forme di verifica sull'attuazione della legislazione regionale, l'art. 20 della l.r. n. 6 del 2012, rubricato "clausola valutativa", dispone che la Giunta regionale riferisca al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

Capitolo Terzo

I profili sostanziali delle leggi regionali

1. Leggi regionali promulgate nel 2012

1.1 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A

1.1.1 Leggi regionali in materia di organi della Regione

legge regionale 4 maggio 2012, n. 4 *“Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”*

Il Comitato regionale per i lavori pubblici, istituito dalla l.r. 5/2002, è un organo di consulenza tecnico-amministrativa in materia di lavori pubblici di competenza della Regione o di interesse regionale. La legge istitutiva prevede tra i componenti del Comitato anche otto esperti in determinate materie tecniche, designati dalla Giunta ed esterni alla Regione, invitati a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, qualora gli argomenti da trattare lo richiedano.

La presente legge modifica tale previsione, inserendo tra gli esperti anche “un geologo esperto in programmazione, direzione ed elaborazione di indagine geotecniche”, al fine di completare le competenze tecniche richieste dalle più recenti normative nazionali sulle costruzioni.

legge regionale 18 maggio 2012, n. 5 *“Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012)”*

La legge prevede l’abrogazione delle disposizioni contenute nel collegato alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012, relative all’istituzione e alla disciplina dei compiti della commissione consiliare speciale “Giochi olimpici 2020 e grandi eventi”. Successivamente la stessa legge è stata abrogata dalla l.r. n. 14 del 2012 che ha disposto la soppressione di tutte le commissioni speciali.

legge regionale 27 settembre 2012, n. 14 *“Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012). Soppressione delle commissioni speciali”*

La legge prevede l’abrogazione dell’articolo 1, relativo all’istituzione delle commissioni consiliari speciali; di conseguenza vengono soppresse le commissioni “Federalismo fiscale e Roma capitale”, “Sicurezza ed integrazione sociale, lotta alla criminalità” e “Sicurezza prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro”. La commissione speciale “Giochi olimpici 2020 e grandi eventi” era stata già soppressa dalla l.r. 5/2012, abrogata dalla legge in esame.

1.1.2 Leggi regionali in materia di personale e amministrazione

legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 *“Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”*

La legge prevede la pubblicazione in modalità digitale ed il riutilizzo gratuito dei dati e delle informazioni in possesso dell'amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, delle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e degli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione. Per rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni nonché per promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, sono previste intese con gli enti locali, con altre pubbliche amministrazioni, con organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti sopra menzionati, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale. A tal fine, la Regione può individuare strumenti di premialità, ivi inclusa l'erogazione di finanziamenti e/o di contributi.

La legge, inoltre, individua i documenti non soggetti a pubblicazione; prevede che gli enti interessati adottino il piano per il riutilizzo dei dati pubblici di cui sono titolari e che la Regione conceda in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, il riuso di programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche esigenze, ovvero per conto e a spese della Regione stessa; promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzati alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; azioni di formazione e qualificazione professionale, servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico

indistinto, nonché interventi a sostegno dell'iniziativa economica legata al riutilizzo e a concorsi di idee.

L'attuazione della legge è demandata a due successivi regolamenti: uno autorizzato e uno di attuazione. Infine è previsto che l'Assessore competente in materia di innovazione tecnologica riferisca annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono al relativo riesame e ne pubblicano in modalità digitale i risultati, comprensivi di eventuali proposte di modifica.

1.1.3 Leggi regionali in materia di enti locali e decentramento

legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 *“Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”*

La legge modifica la disposizione dello Statuto relativa al capoluogo regionale prevedendo che Roma, oltre ad essere capoluogo della Regione e capitale della Repubblica, è “la sede del Governo e dei ministeri”.

1.2 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti lo sviluppo economico e le attività produttive - Macrosettore B

1.2.1 Leggi regionali in materia di agricoltura

legge regionale 28 marzo 2012, n. 1 “*Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche*”¹⁵

La legge intende assicurare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, sostenendo lo sviluppo dei sistemi di qualità dei medesimi prodotti e la promozione della cultura enogastronomica regionale. Nell’ambito di tali finalità la legge prevede la disciplina dell’adozione del marchio regionale collettivo di qualità, rimettendo ad una successiva deliberazione della Giunta regionale l’individuazione dei prodotti d’ammettere all’uso del marchio e l’adozione dei relativi disciplinari di produzione che, in conformità alla normativa comunitaria, stabiliscono, tra l’altro, l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti, l’impiego di norme e criteri per la tutela della salute e dell’ambiente nonché la garanzia dell’identificazione e della tracciabilità del processo produttivo. Per avvalersi del marchio le aziende devono essere in regola con i contratti collettivi nazionali del lavoro, con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e con la certificazione antimafia.

La legge inoltre, prevede la concessione di contributi per la costituzione e l’avviamento dei comitati e delle associazioni, conformi alla

¹⁵ La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza del 12 aprile 2013, n. 66

normativa comunitaria, per la registrazione, la supervisione e l'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, nonché per le attività delle piccole e medie imprese finalizzate allo sviluppo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, anche attraverso l'applicazione di sistemi di autocontrollo e l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono individuati nel regolamento regionale di attuazione che individua, altresì, i criteri e le modalità, in particolare, per la concessione e l'uso del marchio, per l'attività di controllo dell'ARPA sull'uso del marchio e sul rispetto dei disciplinari. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e la legge, il regolamento di attuazione nonché i disciplinari di produzione sono comunicati alla Commissione europea. La legge, infine, istituisce una banca dati delle aziende che utilizzano il marchio, pubblicizzata sui siti web della Regione, e prevede interventi di promozione e di educazione alimentare rivolti soprattutto alle scuole.

1.2.2 Leggi regionali in materia di caccia

legge regionale 24 agosto 2012, n. 13 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche”.*

La legge modifica la legge regionale in materia di attività venatoria – l.r. 17/1995- in particolare sostituisce l'art. 35-*bis*, relativo alla disciplina del

regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La modifica si è resa necessaria dopo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia (*causa C-578/08*) per non aver recepito integralmente tale direttiva. L'articolo 9 della citata direttiva, recepito a livello statale dall'articolo 19bis della legge 19 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce che in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva, che dispongono, tra l'altro, una serie di restrizioni e divieti in ordine alla possibilità di cacciare, catturare, uccidere, detenere, commercializzare tutte le specie di uccelli selvatici, quando ricorrano particolari ragioni quali, ad esempio, l'interesse della salute, della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, le esigenze di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e di assicurare la protezione della flora e della fauna, l'opportunità di consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Tali deroghe, tuttavia, devono necessariamente menzionare le specie di fauna selvatica che formano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite siano soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone ed, infine, i controlli che saranno effettuati. La legge in esame ha apportato le necessarie modifiche in modo che il recepimento della citata direttiva possa considerarsi integrale.

1.3 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture - Macrosettore C

1.3.1 Leggi regionali in materia di territorio ed urbanistica

legge regionale 18 luglio 2012, n. 9 “*Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)*”¹⁶

La legge modifica, attraverso la tecnica della novella, la legge regionale che disciplina la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo utilizzati per il volo da diporto o sportivo (l.r. 41/1997). Interessati dalla disciplina della presente legge sono i campi di volo e le aviosuperfici utilizzati per il volo da diporto o sportivo, che si differenziano per la presenza, in quest’ultime, di strutture complementari permanenti che necessitano di una variante allo strumento urbanistico. Introducendo una deroga alla normativa regionale in materia di governo del territorio, la legge prevede la possibilità per i comuni di autorizzare in zona agricola la realizzazioni di campi di volo e aviosuperfici; la relativa richiesta, corredata nel caso di aree vincolate dalle necessarie autorizzazioni, deve essere presentata in entrambi i casi allo sportello unico per le attività produttive, con la differenza che nel caso delle aviosuperfici, lo sportello deve convocare una conferenza di servizi.

Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di inquinamento acustico, nonché secondo le modalità previste dalla stessa legge che, prevede, altresì, le caratteristiche e le dimensioni delle strutture complementari alle attività di

¹⁶ L’art. 1, comma 3, che inserisce l’art. 2bis nella l.r. 41/1997 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 27 giugno 2013, n.162.

volo, tra queste, nel caso delle aviosuperfici, anche un eventuale alloggio residenziale per il personale addetto alla guardiania.

I campi di volo e le aviosuperfici non possono essere realizzate nelle aree naturali protette, nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), nonché nelle aree sottoposte a pianificazione paesaggistica, fatta eccezione per alcune aree ricadenti nelle classificazioni individuate dalla stessa legge.

I campi di volo e le aviosuperfici, infine, sono utilizzabili in via prioritaria dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di operazioni di soccorso e di emergenza.

1.3.2 Leggi regionali in materia di protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 “*Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n.13 e 3 gennaio 1986, n.1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale*

6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”

La legge interviene sulle competenze amministrative in materia di paesaggio. In particolare, individua una serie di interventi relativamente ai quali delega ai comuni l'esercizio delle funzioni concernenti l'autorizzazione paesaggistica; prevede la facoltà per ogni comune di istituire la Commissione locale per il paesaggio, di cui disciplina la composizione, la durata, gli oneri di funzionamento, le competenze; mantiene, invece, in capo alla Regione i poteri di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e disciplina, in caso di inerzia dei comuni, l'attivazione dei poteri sostitutivi. Il conferimento delle funzioni, tuttavia, produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione abbia verificata la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica e funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Tali requisiti si intenderebbero di fatto assicurati per quei comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio. In ogni caso, in attesa della verifica, resta fermo il conferimento delle funzioni già compiuto dalla legge regionale n. 59 del 1995. La legge in esame, infine, detta la disciplina transitoria per le domande eventualmente già presentate agli uffici regionali, relative agli interventi oggetto della delega.

legge regionale 28 dicembre 2012, n. 16 *“Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”*

La legge interviene sulla disciplina regionale della pianificazione paesaggistica apportando due modifiche alla legge regionale n. 24 del 1998. La prima riguarda il termine per l'approvazione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR), che dal 31 dicembre 2012 è prorogato al 14 febbraio 2014. La seconda riguarda le misure di salvaguardia d'applicare in pendenza dell'approvazione del PTPR, eliminando la previsione del termine quinquennale di durata dell'efficacia delle stesse e stabilendo il divieto, sui beni paesaggistici, di interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal PTPR adottato.

1.3.3 Leggi regionali in materia di territorio ed urbanistica, protezione della natura, edilizia residenziale pubblica

legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 *“Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti*

per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”¹⁷

La legge contiene numerose modifiche relative sia alla legge regionale n. 21 del 2009 (c.d. piano-casa), sia ad altre leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

Relativamente alle modifiche al c.d. piano casa (l.r. 21/2009), interviene sull'applicazione degli interventi edilizi di ampliamento, di reperimento di alloggi a canone calmierato, di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, di recupero degli edifici esistenti. In aggiunta ai cambiamenti di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale già consentiti, finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato, la legge introduce, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, la possibilità di cambiamenti di destinazione ad altro uso non residenziale, per determinati edifici e nel rispetto di determinate condizioni. In tema di programmi di riqualificazione ambientale, la legge interviene, tra l'altro, sulla definizione degli stessi e delle aree esterne interessate dalla traslazione delle volumetrie nonché sulla disciplina relativa ai programmi che comprendono aree interessate da beni paesaggistici. In tema di edilizia residenziale sociale la legge interviene per estendere l'“edilizia sovvenzionata per mutuo sociale” oltre che agli alloggi delle Ater, anche a quelli dei comuni, ridefinendo la rateizzazione del prezzo di acquisto; per il territorio di Roma Capitale introduce una specifica disposizione transitoria sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

¹⁷ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 28 settembre 2012.

Relativamente, invece, alle ulteriori modifiche, la legge interviene, in particolare, sulla disciplina della pianificazione paesistica contenuta nella legge regionale n. 24 del 1998, introducendo, tra l'altro, una procedura di correzione di eventuali contrasti tra le perimetrazioni del piano paesistico regionale (PTPR) e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo; su gli interventi finanziati di edilizia residenziale disciplinati dalla legge regionale n. 12 del 1999, prevedendo la possibilità della rideterminazione della localizzazione degli stessi; sulle norme in materia di attività urbanistico-edilizia contenute nella legge regionale n. 36 del 1987; sulla disciplina urbanistica degli edifici destinati al culto, contenuta nella legge regionale n. 27 del 1990, prevedendo che, al fine di garantire agli enti istituzionalmente competenti le risorse per realizzare o ampliare edifici di culto, attrezzature religiose e complessi parrocchiali, sia consentita la realizzazione di interventi ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi su una parte delle aree nella disponibilità di tali enti per le suddette finalità; sulla disciplina del recupero a fini abitativi dei sottotetti, estendendola, oltre che ai sottotetti esistenti, come già previsto dalla legge regionale n. 13 del 2009, anche a quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2011.

1.4 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità - Macrosettore D

1.4.1 Leggi regionali in materia di tutela della salute

legge regionale 12 giugno 2012, n. 6 *“Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza”*

La legge prevede che la Regione, d'intesa con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", promuova il riconoscimento del carattere scientifico della "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata", la costituzione e l'attivazione della medesima Fondazione nella forma giuridica di "Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale", il trasferimento alla Fondazione del patrimonio, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" e alla "Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata" ed, infine, l'estinzione di tali due enti.

La legge, inoltre, modifica alcune leggi regionali (le ll.rr. 26/2007, 3/2010 e 9/2010), ed in particolare le relative disposizioni riguardanti le procedure ed i termini per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Infine, prevede l'istituzione dell'albo dei soggetti privati accreditati per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare e detta la procedura di valutazione per la verifica della qualità e dell'efficacia dei servizi erogati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

1.4.2 Leggi regionali in materia di spettacolo

legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 *“Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”*

La legge, attraverso un’organica disciplina della materia del cinema e dell’audiovisivo, prevede la realizzazione di una serie di interventi per lo sviluppo e la qualificazione del settore tra cui, in particolare, forme di incentivazione per la produzione e la distribuzione cinematografica e audiovisiva, la fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e la consulenza, anche fiscale, agli operatori del settore.

A tal fine la legge individua, quale strumento di programmazione, il programma operativo annuale approvato dalla Giunta regionale, attuativo del documento programmatico triennale approvato anche questo dalla Giunta, nel quale sono individuati gli interventi di competenza del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo, istituito dalla stessa legge, ed indicati, in particolare i beneficiari, le priorità e i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, anche sotto forma di concorso al completamento della copertura finanziaria delle spese.

Il Centro, che sostituisce il Centro Audiovisivo della Regione Lazio (CARL), soppresso dalla stessa legge, è un ente dipendente della Regione ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria; sono organi del Centro, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori contabili.

Oltre al Centro la legge istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura, la Consulta per il cinema e l’audiovisivo

che, composta da quindici esperti nel campo del cinema e audiovisivo, formula proposte ed esprime il parere sul documento programmatico triennale e sul programma operativo annuale.

La legge, infine, disciplina la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, le province ed i comuni.

1.4.3 Leggi regionali in materia di tutela degli utenti e dei consumatori

legge regionale 16 aprile 2012, n. 3 *“Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”*

La l.r. n. 44 del 1992, concernente la normativa in materia di tutela dei consumatori, prevede che le associazioni degli utenti e dei consumatori per essere rappresentate all’interno del relativo Comitato regionale devono essere costituite da almeno un anno, disponendo che tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. n. 44 del 1992. La presente legge modifica tale previsione, sopprimendo la disposizione che faceva decorrere il predetto termine di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 44 del 1992.

La legge contiene, inoltre, alcune disposizioni transitorie. In particolare prevede la possibilità per le associazioni di utenti e consumatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato istanza non respinta per essere rappresentate all’interno del Comitato o che la presentino entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore sempre della presente legge, di partecipare al bando pubblico per la realizzazione dell’intervento n. 1 del programma denominato “La Regione Lazio per il cittadino consumatore III” nonché al programma di

attività per l'anno 2011. Di conseguenza, la legge prevede che la Giunta riapra i termini per la presentazione dei progetti previsti dai succitati programmi.

1.5 Descrizione sintetica delle leggi regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E

1.5.1 Leggi regionali in materia di bilancio

legge regionale 18 luglio 2012, n. 10 “*Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011*”

La legge contiene i risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario 2011. In particolare, prevede la riduzione dei residui passivi formati nell’esercizio 2011, l’autorizzazione di maggiori accertamenti ed impegni rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei capitoli espressamente indicati, l’approvazione del rendiconto generale per l’anno finanziario 2011 ed il relativo saldo finanziario, l’ammontare delle entrate accertate e delle spese impegnate nell’esercizio 2011 con il relativo riepilogo, l’ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2010 e precedenti, l’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011, l’avanzo di cassa, il disavanzo finanziario e il risultato di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011, l’eccedenza delle attività e passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio nonché le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio 2011.

legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio*”

La legge approva l’assestamento del bilancio regionale e, in particolare, prevede l’introduzione di variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-

2014, l'aggiornamento degli elenchi allegati al bilancio nonché la disciplina per la copertura del disavanzo finanziario riferito all'esercizio 2011. Prevede, altresì, disposizioni in materia di patto di stabilità; di adeguamento al principio generale della competenza finanziaria ed al principio applicato della contabilità finanziaria stabiliti dalla normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi. La legge, inoltre, contiene un articolo che introduce una serie di disposizioni relative a diversi ambiti materiali; in particolare prevede: la disciplina per il recupero delle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ex fondi GESCAL; le modalità di versamento della tassa automobilistica regionale dovuta dalle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria; la cessazione delle misure agevolative in materia di imposta regionale sulle attività produttive; l'attribuzione alla Regione dei proventi derivanti dall'attività di recupero fiscale riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto; l'istituzione del Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio, destinato al finanziamento del capitale di rischio delle piccole e medie imprese; l'abrogazione delle disposizioni concernenti il fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi; la partecipazione della Regione alla realizzazione della linea metropolitana C di Roma e alla "Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio" (Agenzia per l'internazionalizzazione S.c.p.A.); l'intervento a sostegno della patrimonializzazione dei Consorzi di garanzia fidi del Lazio; interventi a favore delle imprese agricole.

legge regionale 28 dicembre 2012, n. 15 *“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2013”*

La legge, in assenza dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale entro il 31 dicembre, autorizza la Giunta a gestire per un periodo non superiore a tre mesi l’accertamento e la riscossione delle entrate nonché l’impegno e il pagamento delle spese, sulla base di quanto disposto dalla proposta di legge di bilancio all’esame del Consiglio regionale. La gestione è consentita, ad eccezione delle spese escluse dalla stessa legge in esame, nel limite di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroagglomerato. Le disposizioni successive precisano che l’esercizio provvisorio è autorizzato anche per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

Capitolo Quarto

Il contenzioso costituzionale

1. Le leggi regionali impugnate dal Governo

Nel 2012 il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost., in tre casi (vedi tabella 7).

Leggi regionali impugnate	Pronunce della Corte costituzionale	Esito del giudizio
L.r. 28 marzo 2012, n. 1 concernente disposizioni in materia di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli	sentenza n. 66 del 2013	La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale
L.r. 18 luglio 2012, n. 9 concernente la disciplina per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo	sentenza n. 162 del 2013	La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, che inserisce l'art. 2bis nella l.r. 41/1997
L.r. 6 agosto 2012, n. 12 concernente disposizioni in materia di urbanistica, edilizia e politiche della casa <i>articolo 1, commi 1, 7, 9 e 11</i>		La Corte non si è ancora pronunciata

Tabella 6 *Leggi regionali promulgate nel 2012 impugnate dal Governo*

Relativamente alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e le tasse automobilistiche regionali (*articolo 3, comma 2 e articolo 5*), esaminata all'interno del VII "Rapporto sull'attività legislativa e regolamentare della Regione Lazio", si fa presente che la Corte costituzionale, a seguito della rinuncia totale all'impugnativa proposta dal Governo, ha dichiarato l'estinzione del processo con ordinanza n. 11 del 2013.

1.1 Descrizione sintetica delle impugnative del Governo e delle sentenze della Corte costituzionale

legge regionale 28 marzo 2012, n. 1 *“Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche”*

Sentenza Corte costituzionale 12 aprile 2013, n. 66

Il Governo ha impugnato, con delibera del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2012, la legge regionale 28 marzo 2012, n. 1 nella parte in cui istituisce e disciplina il marchio regionale collettivo di qualità, per violazione degli articoli 117, primo comma, e 120 Cost..

In particolare, il Governo ha censurato le disposizioni che, per promuovere la “cultura economica tipica regionale”, istituiscono un marchio regionale di qualità (artt. 1 e 2), quelle che rimettono ad un successivo regolamento gli aspetti attuativi (art. 3), le disposizioni che prevedono la concessione di contributi in relazione all’istituendo marchio (artt. 6 e 10) e quelle che impongono il rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e della certificazione antimafia per la concessione del marchio stesso (art. 9). Tali disposizioni, a giudizio del ricorrente, sono da considerare illegittime ex art. 117, comma 1, Cost. poiché in contrasto con i vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione europea in ordine alla libera circolazione delle merci. Infatti, ha osservato il Governo che l’istituzione di un marchio regionale di qualità è contraria agli obiettivi del mercato interno in quanto può favorire i prodotti di origine

locale (nazionale/regionale) rispetto a quelli provenienti da altri Stati membri, come d'altra parte, hanno precisato sia la Corte di giustizia europea che la Corte costituzionale.

La prima, in particolare, nel censurare un marchio di qualità tedesco, osservava che l'istituzione del marchio "può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio (...) escludendo i prodotti importati" e che il relativo uso "favorisce o è atto a favorire lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene" (sentenza 5 novembre 2002 -causa C-325/00).

Mentre la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità della legge 7/2012 della Regione Marche, che analogamente a questa in esame, istituiva un marchio «di origine e di qualità», affermava che: "dalle suddette disposizioni [*ndr* artt. 34-36 Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE)], si evince il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha elaborato una nozione ampia di "misura di effetto equivalente", nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative» (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in causa 8/1974, *Dassonville* contro Belgio). "E', dunque, innegabile" proseguiva la Corte che, alla luce di tale elaborazione giurisprudenziale, la norma censurata possa produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto "introduce un marchio "denominato «Marche Eccellenza

Artigiana (MEA)», che, con la chiara indicazione di provenienza territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l'appunto l'origine e la qualità.».

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, il Governo ha ritenuto illegittime anche le disposizioni censurate in esame “integrando l'istituzione di un marchio di qualità da parte di uno Stato o di una Regione “una misura ad effetto equivalente” contraria al disposto delle richiamate norme comunitarie”, ossia gli articoli 34-36 del TFUE.

Il Governo, inoltre, ha lamentato l'illegittimità delle disposizioni in esame per violazione del principio del libero scambio delle merci tra le Regioni ex art.120 Cost.; infatti il marchio in questione, favorendo i prodotti provenienti dalla Regione Lazio rispetto a quelli provenienti da altre Regioni, potrebbe rappresentare una misura in grado di ostacolare la libera circolazione delle merci, non solo nel mercato comunitario, ma anche all'interno del mercato nazionale.

Di contrario avviso la Regione che, evidenziando la finalità di tutela del consumatore del marchio in esame, ne ha rivendicato la legittimità in quanto “per la sua “natura del tutto neutra” rispetto alla provenienza geografica del prodotto”, non è idoneo ad orientare le preferenze dei consumatori.

Con la sentenza del 12 aprile 2013, n. 66 la Corte costituzionale, condividendo le censure sollevate dal Governo, ha dichiarato fondata la questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone, sia per il legislatore statale che regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e di conseguenza assorbita l'ulteriore questione relativa alla violazione dell'art. 120 Cost., relativo al principio della libera circolazione delle merci.

La Corte riprendendo la nozione di “misura di effetto equivalente” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha affermato che le disposizioni regionali censurate che istituiscono e disciplinano un marchio regionale, potrebbero indurre i consumatori a preferire i prodotti contrassegnati dal marchio rispetto ad altri simili “e conseguentemente a produrre, quantomeno “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario.”.

Infine, nel confutare le ragioni della difesa della Regione, la Corte ha precisato che la tutela del consumatore rientra nella materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. l), e che “non spetta alla Regione certificare, ... “la qualità” di prodotti sull’intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.”.

legge regionale 18 luglio 2012, n. 9 *“Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)”*

Sentenza Corte costituzionale 27 giugno 2013, n. 162

Il Governo ha impugnato, con delibera del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 9 in quanto violano la competenza esclusiva statale nelle materie “sicurezza e incolumità pubblica” (art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.) e “ordinamento civile e penale” (art.117, secondo comma, lettera l), Cost.).

In via preliminare, il Governo precisa, richiamando anche la giurisprudenza della Corte (sent. n. 51/2008 e sent. n. 18/2009), che la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni in materia di “porti e aeroporti civili” (art.117, terzo comma, Cost.), riguarda le infrastrutture e la relativa localizzazione sul territorio e non l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo, materie quest'ultime attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma secondo, lettera h), Cost., in quanto ricomprese nella materia “sicurezza e incolumità pubblica”.

Ciò premesso, le disposizioni regionali censurate sono da ritenersi illegittime in quanto invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, incolumità pubblica e ordinamento civile e penale (ex articolo 117, comma secondo, rispettivamente, lettere h) e l), Cost.).

Infatti, a giudizio del Governo, l'intervento del legislatore regionale si pone in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva e, segnatamente, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione

della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio”).

In particolare, il Governo ritiene che la disposizione regionale censurata (art. 1, comma 1) violi il citato decreto sotto due aspetti, da una parte prevede “la figura dei campi di volo” che non trova rispondenza nelle definizioni statali (aviosuperfici, eliosuperfici e idrosuperfici), dall'altra, autorizza lo svolgimento nelle aviosuperfici “del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati”, attività non menzionate dallo stesso decreto il quale prevede che nelle medesime sono consentite “le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo”.

Il secondo rilievo governativo, relativo all'art. 1, comma 3 della l.r. 9/2012, riguarda la responsabilità dei piloti e dei gestori delle aviosuperfici. Tale articolo dispone che: “I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'ambiente, mentre il gestore dell'aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell'aviosuperficie nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile.”.

Secondo l'impugnativa governativa la disposizione censurata non sarebbe conforme a quanto disposto dal citato decreto del 2006 il quale, in riferimento alla responsabilità dei gestori, prevede che: “l'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.”(art. 3, comma 1, d.m. 1° febbraio 2006); mentre, in riferimento alla responsabilità dei piloti, prevede che: “Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del

territorio e di tutela dell'ambiente" (art. 8, comma 5, d.m. 1° febbraio 2006), e che: "Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di controllo del traffico aereo." (art. 11, comma 3, d.m. 1° febbraio 2006). Pertanto anche la disposizione censurata è da ritenersi illegittima in quanto, dettando una disciplina difforme da quella statale, "invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, incolumità pubblica e ordinamento civile e penale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h) e lett. l), Cost."

Valgono, infatti, le considerazioni preliminari già espresse in merito alla competenza concorrente in materia di "aeroporti e porti civili" (art. 117, terzo comma, Cost.), secondo le quali l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo "rimangono, ai sensi dell'articolo 117, lett. h), materie, attribuite alla competenza esclusiva dello Stato" (Corte cost. n 51 del 2008, Corte cost. 30 gennaio 2009, n. 18)".

Con la sentenza del 27 giugno 2013, n. 162, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni censurate dal Governo con quest'ultimo rilievo, giudicando, invece, la questione relativa al primo rilievo inammissibile.

In particolare, la Corte osserva che le disposizioni censurate, "per il solo fatto di intervenire in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato", ossia l'ordinamento civile e penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., devono essere dichiarate illegittime.

legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 “*Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”*

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata

Il Governo, con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2012, ha impugnato la legge regionale n. 12 del 2012 in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 7, 11 e 19. Le disposizioni impugate sono riconducibili ai settori della pianificazione paesaggistica, del governo del territorio e della tutela delle aree naturali protette.

Sono riconducibili alla pianificazione paesaggistica i commi 1 e 11 che, modificando, rispettivamente, la legge regionale n. 24 del 1998 - sulla pianificazione paesistica - e la legge regionale n. 21 del 2009 - c.d. piano casa -, introducono una pluralità di norme con impatto diretto sull'assetto

dei beni paesaggistici, in contrasto con i principi generali previsti dallo Stato al quale appartiene la competenza esclusiva in materia.

Il comma 1, lettera a), in particolare, che aggiunge un comma 2bis all'articolo 26 della l.r. 24/1998, introduce una procedura speciale per la correzione di eventuali contrasti tra le perimetrazioni del piano territoriale paesistico regionale e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disponendo che, in tal caso, "la Regione procede all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR ... con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale". Tale previsione, afferma il Governo, sarebbe invasiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e, in particolare, in contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il d. lgs. 42/2004, che affidano allo Stato e alla Regione, esclusivamente in forma congiunta, la pianificazione paesaggistica, compresa l'eventuale perimetrazione dei vincoli paesaggistici.

Sulla base di analoghe considerazioni, il Governo ritiene illegittimo anche il comma 1, lettera b) che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1998, introduce una procedura speciale di ripermetrazione, anche nel caso di "beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari". La legge regionale infatti, afferma il Governo, invade anche in questo caso la competenza esclusiva statale in materia, disciplinando una procedura per l'esercizio di funzioni amministrative non prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in riferimento, tra l'altro, a classificazioni giuridiche nuove che non trovano riscontro nell'attuale normativa statale.

In base alle medesime argomentazioni sono, infine, ritenuti illegittimi i commi 4 e 4bis dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1998, rispettivamente, sostituito e inserito dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale in esame. Il primo prevede che: "In attesa dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni ... si fa riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesaggistici ...all'effettiva esistenza dei beni ... nonché all'accertata sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al comma 3"; il secondo che la Regione proceda, fino all'approvazione del nuovo PTPR, all'adeguamento delle perimetrazioni del PTPR adottato, unilateralmente vale a dire senza alcun coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, finora esaminate, sono ritenute in contrasto, altresì, con gli articoli 9, 10, 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto comporterebbero la violazione dei principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio, delle Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito (nella fattispecie, la Convenzione europea del paesaggio, ratificata dall'Italia) e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sempre nell'ambito delle disposizioni riconducibili alla pianificazione paesaggistica, il Governo, come detto, ha ritenuto illegittimo anche l'art. 1, comma 11 che ha modificato l'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2009 - c.d. piano-casa - relativo ai programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale. Al riguardo, il Governo ricorda preliminarmente che tale ultima disposizione, già oggetto di modifiche, era già stata impugnata nel 2011 e che la relativa questione è tuttora pendente davanti alla Corte costituzionale.

Tuttavia, anche le modifiche introdotte dalle disposizioni in esame, continuano ad attribuire a tali programmi integrati compiti che il Codice dei beni culturali e del paesaggio assegna, invece, in via esclusiva, alla pianificazione paesaggistica. Ai sensi del Codice, infatti, uno dei contenuti minimi essenziali del piano paesaggistico, da approvare in base ad accordi tra Stato e Regione, è proprio la ricognizione delle aree vincolate, la loro qualificazione, anche in termini di area compromessa o degradata, al fine di prevedere conseguenti misure di recupero e riqualificazione, anche mediante la creazione di nuovi paesaggi. Di contro, la disposizione regionale rimette tale contenuto essenziale del piano paesaggistico ad idonei strumenti pianificatori urbanistici comunali. Pertanto, secondo il Governo, anche in questo caso la disposizione censurata è illegittima, non solo per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. ma anche per violazione degli articoli 9, 10, 11 e 117, primo comma, Cost., tenendo conto delle considerazioni analoghe a quelle sopra riportate.

Sono, invece, riconducibili nella materia del governo del territorio e ricomprese nella relativa competenza concorrente Stato - Regione ex art. 117, terzo comma, Cost., le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 7 della legge in esame, che prevedono cambi di destinazione ad altro uso non residenziale, anche nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, e di completamento.

Tali disposizioni, secondo il Governo, sono in contrasto con l'articolo 9 del testo unico dell'edilizia (dpr 380/2001), che consente, nelle zone sprovviste di strumenti urbanistici, esclusivamente interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e pertanto sarebbero da ritenersi illegittime per violazione dei

principi fondamentali stabiliti in materia di governo del territorio dallo Stato ex art. 117, terzo comma, Cost.. Infatti, sostiene ancora il Governo, l'individuazione ai sensi del citato articolo 9 della tipologia di interventi edilizi realizzabili, costituisce un principio fondamentale in materia del governo del territorio, in relazione al quale il legislatore regionale può introdurre solo limiti più restrittivi.

Sono, infine, riconducibili al settore della tutela delle aree naturali protette e invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.), le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19 che introducono alcune modifiche alla normativa regionale in materia di aree naturali protette, la legge regionale n. 29 del 1997.

La censura governativa, in particolare, riguarda la possibilità che nelle zone di massima protezione delle aree naturali protette regionali (c.d. zone "A"), siano consentiti sia interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all'attività agricola, individuati nell'ambito del piano di utilizzazione aziendale (PUA), sia interventi edificatori, quali ampliamenti dei fabbricati agricoli esistenti o costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi. Ciò, afferma il Governo, contrasterebbe, nel primo caso, con il principio della prevalenza del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione, principio espressamente sancito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel secondo caso, con le disposizioni contenute nella legge quadro statale in materia di aree naturali protette (legge n. 394 del 1991), le quali costituiscono espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2. Legislazione statale impugnata dalla Regione

La Regione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost., in due casi concernenti altrettanti provvedimenti statali approvati nel 2012 (vedi tabella 7).

In particolare, per quanto concerne l'impugnazione di uno di questi, il decreto-legge n. 95 del 2012, la Corte costituzionale ha provveduto, stante l'eterogeneità dei contenuti, a separare le pronunce. Allo stato attuale restano da esaminare solo le censure relative all'articolo 19, mentre quelle relative agli articoli 4, 9, 17 e 18 risultano esaminate, come riportato nella citata tabella 7.

Legislazione statale impugnata	Pronunce della Corte costituzionale	Esito del giudizio
Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale” <i>articolo 12, commi 1 e 3</i>	ordinanza n. 164 del 2013	La Corte ha dichiarato estinto il processo

Legislazione statale impugnata	Pronunce della Corte costituzionale	Esito del giudizio
<p>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito dalla legge n. 135 del 2012 <i>articolo 4, commi 1, 3sexies e 8</i></p>	<p>sentenza n. 229 del 2013</p>	<p>La Corte ha dichiarato l'<u>illegittimità nella parte in cui si applicano alle Regioni</u>, mentre ha dichiarato non fondate le questioni, nella parte in cui si applicano agli enti locali</p>
<p>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito dalla legge n. 135 del 2012 <i>articolo 9, commi 1- 4</i></p>	<p>sentenza n. 236 del 2013</p>	<p>La Corte ha dichiarato non fondata la questione</p>
<p>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito dalla legge n. 135 del 2012 <i>articolo 17, commi 1- 4</i> <i>articolo 18</i></p>	<p>sentenza n. 220 del 2013</p>	<p>La Corte ha dichiarato l' <u>illegittimità costituzionale</u></p>

Legislazione statale impugnata	Pronunce della Corte costituzionale	Esito del giudizio
<p>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito dalla legge n. 135 del 2012 <i>articolo 19</i></p>		<p>La Corte non si è ancora pronunciata</p>

Tabella 7 Legislazione statale 2012 impugnata dalla Regione

Ai fini riepilogativi nella seguente Tabella 8 si riporta la legislazione statale approvata nel 2011 ed impugnata nel 2012 dalla Regione ex articolo 127, secondo comma, Cost., con indicate le pronunce della Corte costituzionale ed i relativi esiti.

Legislazione statale impugnata	Pronunce della Corte costituzionale	Esito del giudizio
<p>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito dalla legge n. 214 del 2011 <i>articolo 23, commi 14-20</i></p>	<p>sentenza n. 220 del 2013</p>	<p>La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale</p>
<p>Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il</p>	<p>sentenza n. 299 del 2012</p>	<p>La Corte ha dichiarato non fondata la questione</p>

consolidamento dei conti pubblici” convertito dalla legge n. 214 del 2011 <i>articolo 31, comma 1</i>		
--	--	--

Tabella 8 Legislazione statale 2011 impugnata dalla Regione nel 2012

2.1. Descrizione sintetica dei ricorsi della Regione e delle sentenze della Corte costituzionale

Ricorso n. 106 del 2012, *relativo al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”*

▪ **articolo 12, commi 1 e 3**

Ordinanza Corte costituzionale 19 giugno 2013, n. 164

Con ricorso n. 106 del 24 luglio 2012, la Regione promuove questioni di legittimità costituzionale relativamente all’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012, per violazione degli articoli 76, 117, terzo comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione.

L’articolo 12, comma 1, prevede, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che Roma Capitale concordi direttamente con il Ministero dell’economia e delle finanze modalità ed entità della propria partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica e che solo in caso di mancato accordo si applichi la disciplina prevista per gli altri comuni.

Con riferimento a tale disposizione, la Regione lamenta la propria esclusione dal processo decisionale e, quindi, la violazione della competenza legislativa regionale concorrente in tema di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, terzo comma, Cost., nella quale la medesima disposizione rientra ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012).

Infatti, sottolinea la parte ricorrente, l'articolo 32, comma 17, della citata legge 183/2011 prevede, nel testo vigente all'epoca della proposizione del ricorso, che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2013, possono essere concordate tra lo Stato e le Regioni, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, e che le modalità per l'attuazione della disciplina sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Con riferimento al medesimo articolo 12, la parte ricorrente impugna anche il comma 3 il quale, nella versione vigente all'epoca del ricorso, stabilisce che sono erogate direttamente a Roma Capitale le risorse statali di cui all'articolo 119, quinto comma, Cost. e quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 68/2011.

La Regione lamenta che destinatario di tali risorse deve essere l'ente legislativamente competente al trasferimento delle stesse, e quindi la Regione, in quanto come precisato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 16/2004, alle Regioni sono attribuiti "compiti di programmazione e riparto dei fondi" all'interno del proprio territorio, mentre lo Stato può trasferire direttamente risorse agli enti locali solo per scopi di perequazione, e non per il normale esercizio delle funzioni.

Pertanto la disposizione che attribuisce direttamente a Roma Capitale le risorse di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 68/2011, senza prevedere alcun coinvolgimento della Regione, viola la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma, Cost.) e l'autonomia finanziaria della Regione (articolo 119, Cost.).

Inoltre, la Regione lamenta la violazione dell'articolo 76 Cost. per il contrasto della disciplina impugnata con la relativa legge delega n. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) laddove si presuppone che il finanziamento statale in favore degli enti locali, per garantire i livelli essenziali delle relative prestazioni, debba operare conformemente al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.

Il d.lgs. n. 61/2012 presenta, altresì, «numerose variazioni» rispetto allo schema sottoposto e approvato dalla Conferenza unificata con conseguente violazione dell'articolo 76, Cost. e del principio di leale collaborazione.

Dopo la presentazione del ricorso, le disposizioni impugate sono state modificate sostanzialmente recependo i dubbi manifestati (articolo 1, commi 5 e 7 del decreto legislativo 26 aprile 2013, n. 51 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”).

In particolare, al comma 1 dell'articolo 12 sono state richiamate le disposizioni di cui l'articolo 32, comma 17, della legge n. 183/2011, mentre, il comma 3 è stato riformulato prevedendo che con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, sono determinate, previa intesa con la Regione Lazio e Roma Capitale e nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, le risorse da erogare direttamente a Roma Capitale, con la precisazione che nelle more dell'intesa, l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione.

A seguito delle modifiche intervenute, la Regione Lazio ha depositato l'atto di rinuncia al ricorso a cui ha fatto seguito il relativo atto di accettazione della rinuncia da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

Quindi, la Corte costituzionale con ordinanza n. 164 del 27 giugno 2013 ha dichiarato estinto il processo.

***Ricorso n. 145 del 2012, relativo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135***

La Regione con il ricorso n. 145 del 2012 ha impugnato l’articolo 4, commi 1, 3sexies e 8, gli articoli 9, commi 1-4, 17, commi 1-4, 18, 19 del decreto legge n. 95 del 2012.

▪ ***articolo 4, commi 1, 3sexies e 8***

Sentenza Corte costituzionale 16 luglio 2013, n. 229

L’articolo 4, con particolare riferimento ai commi 1, 3sexies e 8, viene impugnato per violazione degli articoli 117, primo, terzo, quarto e sesto comma, e 123, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

Secondo la parte ricorrente la disposizione impugnata detta una disciplina che, intervenendo in maniera diretta ed immediata su aspetti organizzativi e di funzionamento amministrativo della Regione, violerebbe le competenze regionali costituzionalmente garantite.

L’articolo 4, comma 1, impone alla Regione l’obbligo di procedere allo scioglimento o, in alternativa, alla privatizzazione delle società controllate dalla stessa, direttamente o indirettamente, le quali abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi in favore della pubblica amministrazione superiore al 90 per cento dell’intero fatturato.

Per la ricorrente tale norma lederebbe *in primis* la competenza statutaria in materia di determinazione dei principi fondamentali di

organizzazione e funzionamento della Regione di cui all'art. 123 Cost., laddove lo stesso Statuto all'articolo 56 prevede una specifica disciplina per “società ed altri enti a partecipazione regionale”.

La parte ricorrente richiama, inoltre, diverse pronunce con cui la Corte ha precisato che l'“autonomo potere normativo”, riconosciuto alle Regioni dall'articolo 123 Cost., può essere limitato e compreso “solo da norme chiaramente deducibili dalla Costituzione”.

La Regione lamenta, altresì, che la disposizione impugnata violerebbe la competenza regionale residuale in materia di “enti pubblici regionali” e “organizzazione amministrativa” di cui all'art. 117, quarto comma, Cost..

L'impugnativa concerne anche l'articolo 4, comma 3sexies che prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la Regione predisponga appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, la cui approvazione è subordinata al previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

La parte ricorrente ritiene che l'attribuzione ad un organo statale di poteri che incidono pesantemente sulle scelte organizzative della Regione lederebbe la competenza regionale residuale in materia di “organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali” di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost..

Infine, la Regione ha impugnato l'articolo 4, comma 8, che limita la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei servizi pubblici locali solo a favore di società a capitale interamente pubblico “a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui”.

Per il ricorrente la disposizione determinerebbe una lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici e, fissando un valore preciso che prescinde da qualsiasi valutazione dell'ente, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria che consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione dell'ente pubblico» (articolo 106 TFUE); pertanto risulterebbe violata la sfera di autonomia "incomprimibile" riconosciuta agli enti locali dall'articolo 117, comma 6, Cost..

La Regione ritiene, altresì, che il legislatore statale non potrebbe intervenire in tale ambito dopo che i referendum del 12 e 13 giugno 2011 hanno abrogato un'analogia disciplina statale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. La Regione richiama a tal proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 che ha affermato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del d.l. 138/2011 laddove riproduceva la disciplina abrogata con i suddetti referendum.

I predetti commi dell'art. 4 sarebbero, inoltre, lesivi della competenza legislativa regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché del principio di collaborazione, in quanto le disposizioni impugnate non lascerebbero alla Regione alcun margine di manovra in ordine alle scelte volte ad individuare strumenti e modalità per perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Con la sentenza n. 229 del 2013 la Corte costituzionale, riunendo i ricorsi presentati da sette Regioni, si pronuncia sulle questioni di legittimità sollevate con riferimento all'articolo 4 del d.l. n. 95/2012.

Preliminarmente la Corte ritiene che le modifiche normative intervenute, in particolare la soppressione della soglia massima dei 200.000

euro prevista dal citato articolo 4, comma 8, non sono soddisfattive delle istanze delle Regioni ricorrenti.

Entrando nel merito delle diverse questioni sollevate, la Corte ritiene opportuno chiarire che le Regioni ricorrenti hanno erroneamente presupposto l'applicabilità della disciplina dell'articolo 4 ai servizi pubblici locali, ritenendo così riprodotta la disciplina abrogata dai citati referendum.

Infatti, precisa la Corte, le disposizioni prevedono tra i soggetti sottratti all'applicabilità dell'articolo 4 le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, e alla definizione di servizi generali nella normativa europea sono riconducibili anche i servizi pubblici locali: quindi non sussiste né alcuna violazione della volontà popolare espressa con i referendum, né della sentenza citata nel ricorso.

Esaminando i rilievi inerenti l'articolo 4, commi 1 e 2, la Corte ammette che le disposizioni “dettano una disciplina puntuale delle società pubbliche strumentali” e sottolinea che i precedenti interventi restrittivi del legislatore statale in materia, erano diretti ad impedire che soggetti privilegiati svolgessero attività economica “al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza”.

Invece, la disciplina di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, riguarda i soggetti che hanno già realizzato tali obiettivi e, in stretta connessione con i commi 3 sexies e 8 dello stesso articolo, impedisce, secondo la Corte, che le Regioni nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di organizzazione di cui all'articolo 117, comma 4, Cost. possano scegliere in ordine alle modalità organizzative e di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali.

Inoltre, la Corte ritiene che la disciplina impugnata non possa neanche ricondursi ai principi di coordinamento della finanza pubblica in quanto è così “puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento ... con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica”.

La Corte dichiara quindi l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell’articolo 4 del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni ad autonomia ordinaria.

Ritiene, invece, infondata la questione relativa all’applicabilità della disciplina dell’articolo 4 agli enti locali.

Precisa la Corte che nelle Regioni a statuto ordinario spetta al legislatore statale disciplinare i profili organizzativi concernenti l’ordinamento degli enti locali a norma dell’art.117, comma 2, lettera p) Cost..

▪ **articolo 9, commi 1 - 4**

Sentenza Corte costituzionale 17 luglio 2013, n. 236

La Regione ha sollevato, con altri ricorrenti, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 123 Cost..

Per le Regioni ricorrenti punto centrale della questione di illegittimità sollevata è l’asserita lesione della loro potestà legislativa in materia di “organizzazione regionale” di cui all’art. 117, comma quarto, Cost., della

violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali di cui all'art. 119 Cost. e della assenza di titoli di legittimazione dello Stato ad adottare la disciplina in esame.

Per quanto attiene al comma 1 dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, la Corte rileva che le ricorrenti, nel considerare loro applicabile la disposizione in questione, siano incorse nell'erroneo presupposto interpretativo di ritenere che tale disposizione disciplini anche l'accorpamento, la soppressione o la riduzione, nella misura del 20 per cento dei costi, degli enti, agenzie e organismi comunque denominati istituiti dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni amministrative di propria competenza.

L'art. 9, comma 1, invece, prevede esclusivamente la soppressione, l'accorpamento e la riduzione dei costi di enti, agenzie o organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgano funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), Cost. o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'art. 118 Cost..

La disposizione in esame individua, dunque, un criterio funzionale per circoscriverne l'ambito di applicazione rivolgendosi solo ai soggetti – enti, agenzie e organismi comunque denominati – che operano nell'ambito di comuni, province e città metropolitane. Quindi dalla soppressione o accorpamento per raggiungere una riduzione del 20 per cento della spesa, rimangono esclusi gli enti strumentali della Regione, la cui citazione nella disposizione deve essere letta solo come quella di soggetto, dotato di potere legislativo, che, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, Cost., può, unitamente allo Stato, conferire agli enti locali funzioni amministrative.

Dalla precisazione di cui sopra, viene esclusa l'invasione statale nella materia organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici

regionali di competenza residuale delle Regioni. Per lo stesso motivo, non sono fondate anche le ulteriori censure proposte dalla Regione Lazio in relazione alla violazione dell'art. 123 Cost., che rimette alla potestà statutaria la determinazione dei principi fondamentali dell'organizzazione regionale.

La Regione ha impugnato l'art. 9, comma 1, anche sotto il profilo dell'illegittima imposizione agli enti locali, da parte del legislatore statale, dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite, in aperto contrasto con l'art. 117, comma sesto, Cost., che riconosce ai predetti enti la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, le quali possono essere svolte anche attraverso enti, agenzie ed organismi vari.

La Corte, nel dichiarare l'infondatezza della questione, richiama un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, "secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionate anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (*ex plurimis*, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010). In altri termini, le "norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale" (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone

generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

In sostanza, secondo la Corte "l'accorpamento o la soppressione di taluni di questi enti può essere lo strumento, ma non il solo, per ottenere l'obiettivo di una riduzione del 20 per cento dei costi". La suddetta previsione legislativa costituisce quindi legittima espressione di un principio fondamentale in tema di coordinamento della finanza pubblica.

Secondo la Corte, i commi 2 e 3 dell'art. 9 poiché si limitano a prevedere una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli «enti, agenzie e organismi», rinviando ad un'intesa in sede di Conferenza unificata, sono da considerarsi costituzionalmente legittimi in quanto, "non introducono limiti puntuali a singole voci di spesa degli enti locali e, pertanto, non comportano alcuna indebita invasione dell'autonomia finanziaria degli enti locali" (sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010).

La Regione Lazio ha ritenuto l'articolo 9, comma 1 in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost. in quanto ascrivibile alla materia "organizzazione amministrativa" della Regione e con l'art. 123 Cost. in quanto i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento delle Regioni sono riservati all'autonomia statutaria.

Tale articolo prevede che "se decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi".

La disposizione, per l'indeterminatezza dei soggetti destinatari e per la difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente

soppressi, viene dalla Corte dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del principio di ragionevolezza. Risulta palese, dichiara la Corte, “la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione *ex lege* di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall’approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali.”.

In relazione all’articolo 9, comma 5, la questione non è fondata, in quanto, secondo la Corte, una volta riconosciuta al comma 1 la natura di disposizione di principio nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., deve, a maggior ragione, riconoscersi la medesima natura anche al successivo comma 5. Ne consegue che l’eventuale impatto di essa sull’autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, quarto comma, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una “circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale” (sentenza n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004).

Infine, la questione relativa al comma 6 dell’articolo 9, che stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118 Cost. viene respinta dalla Corte, in quanto tale disposizione deve essere necessariamente coordinata con quanto stabilito nei commi precedenti e, in particolare, nel comma 1.

Infatti, l'obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi. Pertanto la disposizione in esame deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento. Vale a dire che, se, complessivamente, le spese per "enti, agenzie e organismi comunque denominati" resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6.

▪ ***articolo 17, commi 1-4 e articolo 18***

Sentenza Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 220

La Regione ha impugnato gli articoli 17, 18 del decreto-legge n. 95 del 2012 in quanto in contrasto con gli articoli 77, 114, 117 terzo comma e 133 Cost..

Con riferimento all'articolo 17 del decreto legge in esame, la Regione lamenta, in particolare, l'incostituzionalità delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, con i quali il legislatore statale, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dai vincoli dell'Unione europea, provvede al riordino delle province e delle rispettive funzioni, mediante un procedimento che la ricorrente ritiene lesivo delle competenze regionali.

Tali disposizioni dettano per il "riordino delle province" il seguente iter procedimentale: con decreto del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i requisiti minimi sulla base dei quali i Consigli delle autonomie locali devono adottare un'ipotesi di riordino da trasmettere alle rispettive Regioni

che, a loro volta, devono far pervenire le proprie proposte al Governo, ai fini dell'adozione dell'atto legislativo di riordino; se le Regioni non adempiono entro il 31 dicembre 2013, provvede il Governo, previo parere della Conferenza unificata.

La ricorrente in ordine a tale ultima previsione, evidenzia, come la tempistica molto stringente prevista dal legislatore statale per l'adozione degli atti da parte del CAL e della Regione, rende di fatto impossibile l'ordinario iter di adozione della legge statale di riordino, in violazione del principio di ragionevolezza e degli articoli 114 e 133 della Costituzione,

La Regione, inoltre, rinviene un primo motivo di illegittimità nella violazione dell'articolo 133 Cost..

Infatti, mentre tale articolo subordina l'istituzione ed i mutamenti territoriali provinciali all'«iniziativa dei Comuni», riconoscendo alle Regioni un ruolo rilevante, l'articolo 17 del decreto in esame prevede, invece, un meccanismo che estromette del tutto le iniziative cosiddette «dal basso» e svincola la funzione della Regione. A nulla vale, precisa la ricorrente, la previsione introdotta, in sede di conversione, secondo la quale «le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione» della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni del citato articolo 17, afferma inoltre la Regione, lungi dal concretizzare il legittimo esercizio della competenza concorrente statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», ex articolo 117, comma 3, Cost., interviene in maniera strutturale e definitiva sull'assetto delle Province e ciò in palese violazione dell'articolo 114 Cost. e in contrasto con il recente orientamento della Corte che, proprio in merito ai provvedimenti legislativi inerenti ai tagli dei costi della politica, ha

richiamato l'attenzione del legislatore statale al rispetto dei principi fondamentali che la Costituzione pone a garanzia degli enti territoriali (*cfr. C. Cost., sent. n. 151 del 2012*).

Ulteriore ed ultima censura in riferimento agli articoli 77 e 72, secondo comma, Cost. e, conseguentemente, agli articoli 114 e 133 Cost. riguarda lo strumento del decreto-legge che, secondo la ricorrente, non può essere utilizzato in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

In particolare, nella fattispecie in esame, la natura strutturale dell'intervento operato dallo Stato escluderebbe la presenza dei suddetti presupposti; né la semplice immissione di siffatta disciplina nel corpo di un decreto legge teleologicamente unitario, finalizzato alla riduzione della spesa pubblica, sarebbe sufficiente a trasmetterle il carattere di urgenza, eventualmente proprio delle altre disposizioni, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Le argomentazioni da ultimo riportate sono quelle che la Regione adduce per sostenere anche l'illegittimità dell'articolo 18, in quanto il legislatore statale nel disporre con decreto legge la soppressione di alcune province, con contestuale istituzione dal 1 gennaio 2014, delle corrispondenti Città metropolitane, avrebbe violato l'articolo 77 e, conseguentemente, l'articolo 114 Cost..

Con riferimento agli articoli impugnati la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza 220 del 2013, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli stessi.

La Corte ha in via preliminare, ritenuto fondata la questione promossa dalla Regione per violazione dell'articolo 77 Cost..

A tal proposito, dopo aver ricordato di avere ribadito, in più pronunce anche recenti, che "le Regioni possono evocare parametri di legittimità

diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni”, ha poi precisato che qualora il parametro evocato non attenga direttamente al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, è necessario, ai fini dell’ammissibilità, che le norme censurate determinino, nella prospettazione della parte ricorrente, una violazione “potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni”.

Nella fattispecie in oggetto risulta evidente, a giudizio della Corte, che le norme censurate incidono notevolmente sulle attribuzioni delle province, sui modi di elezione degli amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti enti con i comuni e con le stesse Regioni.

Si tratta di una riforma complessiva di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull’intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

La Corte quindi effettua una valutazione della compatibilità dello strumento del decreto-legge, quale delineato e disciplinato dall’art. 77 Cost., con le norme costituzionali ed in particolare con gli artt. 117, secondo comma, lettera p), e 133, primo comma, Cost. che prescrivono modalità e procedure per incidere, in senso modificativo, sia sull’ordinamento delle autonomie locali, sia sulla conformazione territoriale dei singoli enti, considerati dall’art. 114, primo e secondo comma, Cost., insieme allo Stato e alle Regioni, elementi costitutivi della Repubblica.

La trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), Cost. trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e urgenza».

La Corte, dopo aver ulteriormente argomentato e, tra l'altro, evidenziato l'impossibilità di addivenire nel caso di specie ad una concreta valutazione e quantificazione dei perseguiti risparmi di spesa, conclude dichiarando che non è possibile utilizzare un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.

Proseguendo poi lo scrutinio di costituzionalità la Corte precisa che esiste un'incompatibilità logica e giuridica tra il decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni disciplinata dall'articolo 133 Cost., che certamente non può identificarsi con le situazioni oggetto della fattispecie in esame, se non altro perché l'iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma piuttosto quella dell'esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione ai bisogni e agli interessi già manifestati nelle popolazioni locali.

La Corte in una precedente pronuncia ha ammesso che l'istituzione di una nuova provincia possa essere effettuata mediante lo strumento della delega legislativa, purché “gli adempimenti procedurali destinati a

“rinforzare” il procedimento (e consistenti nell’iniziativa dei Comuni e nel parere della Regione) possano intervenire, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata”.

In sostanza, secondo la pronuncia citata, l’iniziativa dei comuni ed il parere della Regione si pongono, in caso di delega legislativa, come presupposti necessari perché possa essere emanato da parte del Governo il decreto di adempimento della delega.

La stessa inversione cronologica, afferma la Corte, non è possibile nel caso di un decreto-legge, giacché, a norma dell’art. 77, secondo comma, Cost., il Governo deve presentare alle Camere “il giorno stesso dell’emanazione il disegno di legge di conversione”.

Non vi è spazio quindi per l’iniziativa dei comuni, né quest’ultima potrebbe intervenire nel corso dell’iter parlamentare di conversione in quanto non si tratterebbe più di un’iniziativa, ma di un parere, mentre la norma costituzionale ben distingue il ruolo dei comuni e della Regione nel procedimento “rinforzato” di cui all’articolo 133 Cost..

▪ *articolo 19*

La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata

L'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, interviene in materia di organizzazione e funzioni dei comuni, introducendo diverse modifiche al decreto-legge n. 78 del 2010.

La Regione ritiene che, il legislatore statale abbia, per il combinato disposto degli articoli 117, secondo comma, lett. p) e 117, commi terzo e

quarto, della Costituzione, invaso la propria competenza residuale in materia di “associazionismo degli enti locali”.

La Regione censura, in particolare, le disposizioni statali che prevedono l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o convenzioni di durata triennale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; quelle che confermano per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione, tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti; e infine le disposizioni che stabiliscono per le Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, Cost., di individuare le dimensioni territoriali ottimali ai fini dell'esercizio in forma associata, mediante unioni e convenzioni, delle proprie funzioni.

Ricorso n. 44 del 2012, relativo al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 “ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

La Regione con il ricorso n. 44 del 2012 ha impugnato l’articolo 23, commi 14-20 e l’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 201 del 2011.

▪ ***articolo 23, commi 14-20***

Sentenza Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 220

La Regione lamenta l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 14-20, del decreto legge n. 201 del 2011, per violazione degli articoli 5, 72, quarto comma, 77, 114, 117, secondo comma, lettera p), 118, secondo comma, 119, quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., nonché dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Le norme statali impugunate riguardano la riforma delle funzioni e degli organi delle province.

Relativamente alle funzioni, il legislatore statale le ha limitate esclusivamente a quelle di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, e disposto per le altre funzioni, conferite dalla normativa vigente alle province, il trasferimento ai comuni, entro il 31 dicembre 2012, salve esigenze di carattere unitario che ne rendessero necessaria l’acquisizione alle Regioni. In caso poi di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni nel termine indicato, ha previsto il potere sostitutivo dello Stato.

Riguardo agli organi, ha previsto solo il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, rinviando la determinazione delle modalità delle rispettive elezioni ad una legge dello Stato da adottare entro il 31 dicembre 2013.

La Regione sostiene che le norme impugnate incidono sostanzialmente sulla forma di Stato prevista dalla Costituzione, in quanto svuotano le province delle loro funzioni ed incidono sulla composizione e sul procedimento elettivo dei relativi organi in modo così invasivo da modificare notevolmente l'assetto costituzionale delle autonomie locali. La natura strutturale dell'intervento, prosegue la Regione, escluderebbe la ravvisabilità dei requisiti di straordinarietà ed urgenza che legittimano l'adozione di un decreto legge, con conseguente violazione dell'articolo 77 Cost., e contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che sottrae espressamente al decreto legge le materie di cui all'articolo 72, comma quarto, Cost..

La Regione, inoltre, ritiene che le disposizioni censurate violano gli articoli 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., posto che le province sarebbero declassate ad enti di secondo grado e private delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e tale svuotamento si risolverebbe, nel contempo, in una lesione dell'autonomia legislativa regionale per quanto attiene alla distribuzione delle funzioni amministrative a livello locale. La riallocazione a livello regionale di parte delle predette funzioni violerebbe, altresì, il principio di sussidiarietà verticale.

Nel dettaglio delle singole disposizioni censurate, la Regione prospetta il contrasto del comma 14 dell'articolo 23 del d.l. n. 201 del 2011, che assegna alle province solo generiche funzioni di indirizzo e coordinamento

dell'attività comunale, con gli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p) e 118, comma 2, Cost., in quanto, con una fonte impropria, svuoterebbe le province delle loro funzioni. Infatti, il secondo comma dell'articolo 114 Cost. stabilisce che le province sono enti autonomi con proprie funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione ed anche il secondo comma dell'articolo 118 Cost. si riferisce a funzioni provinciali, proprie o conferite, nonché lo stesso articolo 117, alla lettera p) del secondo comma, attribuendo allo Stato la competenza legislativa in materia di funzioni fondamentali proprie anche delle province, presuppone la rilevanza costituzionale delle funzioni provinciali. La Regione sostiene, inoltre, che la genericità del riferimento alle residue funzioni di coordinamento implicherebbe una concomitante violazione dell'articolo 114 Cost., che delinea un sistema equiordinato delle autonomie locali.

Quanto alle previsioni contenute nei commi 15, 16 e 17 dell'articolo 23, relative alla riduzione della *governance* e alle modalità di elezione degli organi di governo della provincia, la Regione, pur non contestando la competenza legislativa statale nella materia «legislazione elettorale ed organi di governo» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), Cost., prospetta un vizio di irragionevolezza, dato che la conformazione del procedimento elettorale che dovrebbe sorreggere la nuova istituzione provinciale è genericamente rinviata ad una successiva legge, così dando luogo a notevoli margini di indeterminatezza. La Regione evidenzia anche che la riduzione della *governance* e la sottrazione al corpo elettorale della diretta designazione dei relativi componenti comporterebbero un *vulnus* per il fondamentale principio di rappresentanza democratica, incompatibile con la configurazione della Provincia quale parte costitutiva della Repubblica, ai sensi degli articoli 5 e 114, Cost.

Riguardo alla disciplina sul trasferimento ai comuni delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle province, contenuta nel comma 18 dell'articolo 23, la Regione anzitutto prospetta la violazione dell'articolo 120, secondo comma, Cost., che prevede l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza delle Regioni, limitando la discrezionalità del Governo ai soli casi indicati dall'articolo. Al riguardo afferma che con la norma impugnata il Governo, con decretazione d'urgenza, priva dei relativi presupposti, ha introdotto una nuova fattispecie di potere sostitutivo straordinario senza copertura costituzionale. La Regione, inoltre, sostiene che la previsione secondo cui le Regioni acquisiscano funzioni provinciali senza trasferirle ai comuni, introdurrebbe nell'ordinamento un *tertium genus* rispetto al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni ed al mantenimento delle funzioni in capo alle Regioni stesse. Infine, secondo la Regione, la pertinenza dell'intervento all'essenza dell'ordinamento delle autonomie locali e la sua stessa giustificazione in base ad esigenze di spesa, avrebbe richiesto un processo di consultazione tra Stato ed enti territoriali, che nella specie è completamente mancato, in violazione del principio di leale collaborazione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 23, commi 14-20, del decreto legge n. 201 del 2011, ritenendo la questione fondata in riferimento all'articolo 77, Cost., e assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati.

La Corte osserva anzitutto che l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dei seguenti ambiti: «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», e che si tratta di componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti

locali che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dall'articolo 77, secondo e terzo comma, Cost., concepiti dal legislatore costituente, prosegue la Corte, per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza».

Da tale contesto, la Corte ricava che la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che non nasce, nella sua interezza e complessità, da un «caso straordinario di necessità e d'urgenza».

La Corte ribadisce che i decreti legge traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità, rilevando, di conseguenza, la contraddizione di un decreto legge che, come nel caso di specie, contiene disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti discipline mirate alla costruzione di nuove strutture istituzionali.

Conclude la Corte che le considerazioni formulate non entrano nel merito delle scelte compiute dal legislatore e non portano alla conclusione che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale, indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall'articolo 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale, ma, più limitatamente, che non sia utilizzabile un

atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.

▪ *articolo 31, comma 1*

Sentenza Corte costituzionale 11 dicembre 2012, n. 299

La Regione ha impugnato l'articolo 31, comma 1 del d.l. 201/2011, che prevede, modificando la normativa vigente, che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande si svolgano senza limiti e prescrizioni relativi agli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata infrasettimanale di chiusura dell'esercizio.

Le Regioni ricorrenti, tra le quali la Regione Lazio, hanno lamentato in primo luogo la violazione dell'art. 117, comma quarto, Cost., che riserva alla competenza legislativa regionale la materia del commercio e non hanno ritenuto la norma in questione adottata in adeguamento al diritto dell'Unione europea o nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza o di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, comma secondo, rispettivamente, lettera e) ed m), Cost..

In particolare, la Regione ha ritenuto la disposizione illegittima perché “non lascia alcun margine all'applicazione dell'autonomia regionale nel calare il processo di liberalizzazione nell'ambito della realtà territoriale di riferimento, considerata in tutte le sue specificità”.

Ha inoltre rilevato che la liberalizzazione indiscriminata degli orari non è tanto uno strumento per tutelare la concorrenza, ma esprime piuttosto il rafforzamento di posizioni dominanti, in quanto solo le grandi

distribuzioni commerciali sono in grado di fronteggiare l'estensione degli orari di apertura. Per tale motivo ha ritenuto la norma in contrasto anche con l'art. 3 Cost. "per la disparità di posizione e di condizione che la norma determina tra le grandi distribuzioni ed i piccoli commercianti".

La Corte ha ritenuto non fondata la censura in relazione all'art. 117, comma quarto, Cost. e ha richiamato a tal fine la sua costante giurisprudenza sulla nozione di tutela della concorrenza, che riflette quella operante in ambito europeo e comprende sia le misure di tutela in senso proprio, ossia di contrasto ai comportamenti e agli atti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale, sia le misure di promozione, che mirano ad aprire un mercato, riducendo o eliminando i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche.

Secondo la Corte, "in questa accezione <<dinamica>> della tutela della concorrenza – ricomprendente le misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche –, è consentito al legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni".

La norma statale al vaglio della Corte attua un principio di liberalizzazione del mercato: eliminando i limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, favorisce la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori anche nell'interesse dei consumatori e pone misure proporzionali allo scopo di promuovere la concorrenza nel mercato di riferimento relativo alla

distribuzione commerciale. Si tratta, dunque, di una norma che rientra a pieno titolo nella competenza del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..

Interessante è, poi, il richiamo che la Corte fa alla sua giurisprudenza su alcune norme regionali che disciplinano la materia degli orari degli esercizi commerciali e dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva prima della norma statale in questione, giudicate legittime solo se non determinano un *vulnus* alla tutela della concorrenza, vale a dire se introducono una disciplina più favorevole alla concorrenza rispetto a quella statale vigente.

Per quanto concerne la censura sollevata anche dalla Regione Lazio, relativa al carattere dettagliato della norma statale impugnata, riallacciandosi a sue precedenti pronunce, la Corte precisa che, nell'ambito dell'esercizio della competenza statale trasversale in materia di tutela della concorrenza, l'illegittima invasione della sfera di competenza legislativa costituzionalmente attribuita alle Regioni si verifica non con l'emanazione di norme di dettaglio, ma con l'adozione di norme non funzionali alla tutela della concorrenza, che non tollera, per sua natura, differenziazioni territoriali, condizione non ricorrente nel caso di specie.

Quanto alla lamentata violazione del principio di leale collaborazione, che la Regione Lazio ha ritenuto violato, non essendo state le Regioni "minimamente coinvolte in alcun livello del procedimento di adozione della normativa statale", la Corte, oltre a precisare che esso non può essere mai riferito al procedimento legislativo, afferma che non opera quando lo Stato esercita una competenza legislativa esclusiva, ma deve essere previsto solo quando vi sia una concorrenza di competenze, statali e regionali, e non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri.

Pertanto, nel caso in esame, un'intesa tra Stato e Regioni non troverebbe giustificazione, considerato che la norma statale impugnata, per il suo contenuto e la sua formulazione, non necessita di attuazione.

PARTE SECONDA

L'ATTIVITA' REGOLAMENTARE REGIONALE

Capitolo Primo

Le linee di tendenza della produzione regolamentare regionale

Ai fini di una disamina puntuale e corretta dei dati riportati nel presente capitolo è opportuno premettere un quadro riepilogativo delle diverse tipologie di regolamenti regionali individuate dallo Statuto.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto sono di competenza del Consiglio i regolamenti delegati dallo Stato (*comma 1*), mentre spetta alla Giunta regionale l'adozione dei:

- a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
- b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
- c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;
- d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale (*art. 47, comma 2 Statuto*).¹⁸

¹⁸ Per completezza si rileva che "la Giunta può, altresì, adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria" (articolo 47, comma 3, dello Statuto).

Nell'ambito della tipologia dei regolamenti di organizzazione, vanno annoverati, altresì, i regolamenti di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale adottati, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, dello Statuto, dall'Ufficio di Presidenza.

Nel 2012 sono stati adottati dalla Giunta regionale 18 regolamenti che, in base alle suddette tipologie, sono così ripartiti:

- a) 8 regolamenti di attuazione e integrazione;
- b) 9 regolamenti per l'organizzazione delle strutture della Giunta;
- c) 1 regolamento autorizzato.

Ai 9 regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta si aggiunge, inoltre, un regolamento di organizzazione delle strutture del Consiglio adottato dall'Ufficio di presidenza ex articolo 53 dello Statuto, per un totale di 10 regolamenti di organizzazione.

Non si registrano, invece, né regolamenti esecutivi, né regolamenti con rilevanza esterna adottati dal Consiglio.

Nel capitolo in esame è preso in considerazione anche un regolamento del 2013, il regolamento regionale n. 1 del 20 febbraio 2013 (ultimo della IX legislatura), in quanto adottato prima dell'11 marzo 2013, data di proclamazione del neo Presidente della Regione, Nicola Zingaretti.¹⁹ Questo al fine di ricomprendere, nella presente trattazione, anche l'ultimo scorcio della IX legislatura che, come noto, si è conclusa nel 2013.

Il grafico illustrato in figura 17 mostra che la produzione regolamentare regionale nel 2012 è superiore a quella del 2011 e del 2010 con, rispettivamente, 14 e 10 regolamenti, e di poco inferiore a quella del

¹⁹ A tale riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 dello Statuto, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto, restano in carica il Presidente della Regione e la Giunta dimissionari.

2009, quando la Giunta aveva adottato 22 regolamenti, ma risulta in linea rispetto alla media annuale di regolamenti adottati negli anni precedenti, in particolare tra il 2005 e il 2008, nei quali la produzione regolamentare oscilla tra i 6 regolamenti del 2006 e i 27 del 2008; più precisamente, considerando il periodo 2005-2012 il dato medio annuale è pari a 16,37.




Figura 17 Numero dei regolamenti adottati nel periodo 2005-2012

Dal punto di vista della tecnica redazionale dei 18 regolamenti adottati nel 2012, 10 sono stati redatti come testo nuovo, i restanti 8, invece, sono stati formulati secondo la tecnica della novella e apportano, quindi, modifiche a regolamenti già vigenti.

Il regolamento adottato nel 2013, r.r. 1/2013, è un testo nuovo.

Per quanto attiene alle dimensioni dei regolamenti, la tabella 9 raffronta i dati sul numero totale di articoli, commi, caratteri e relative medie, dei regolamenti adottati nel 2010, nel 2011 e nel 2012.

	2010		2011		2012 ²⁰	
	Totale	Media	Totale	Media	Totale	Media
Articoli	69	6,90	95	6,78	94	5,2
Commi	98	9,80	214	15,28	273	15,16
Caratteri	93.878	9.387,80	100.391	7.170,78	115.823	6.434,61

Tabella 9 Numero degli articoli e dei commi dei regolamenti nel 2010, nel 2011 e nel 2012 e relative medie

Il grafico di figura 18 mostra la differenza tra il 2010, il 2011 e il 2012 nel numero degli articoli e dei commi dei regolamenti adottati e nelle relative medie.

²⁰ Nei dati relativi ai regolamenti del 2012 non è compreso il regolamento n. 1 adottato nel 2013.




Figura 18 *Raffronto tra la media della dimensione dei regolamenti nel 2010, nel 2011 e nel 2012*

Per nessun regolamento è stato acquisito il parere preventivo della competente commissione consiliare.

La potestà regolamentare regionale nel 2012 è stata esercitata prevalentemente nella materia “personale e amministrazione”, nell’ambito della quale rientrano 9 regolamenti; seguono 2 regolamenti in materia di “territorio ed urbanistica” e 2 in materia di “edilizia residenziale pubblica”; i rimanenti sono così ripartiti: uno sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale; uno sul Bollettino ufficiale telematico della Regione”; uno relativo a misure per la piccola e media impresa; uno in materia di lavoro; uno, infine, in materia di tributi.

Dall’analisi per macrosettori, pertanto, emerge che il maggior numero di regolamenti ha riguardato il macrosettore A, attinente all’ordinamento istituzionale, (11 regolamenti); 4 il macrosettore C “Territorio ambiente e infrastrutture”; seguono, a pari merito, ciascuno con un regolamento, il macrosettore B “Sviluppo economico e attività produttive”, quello D “

Servizi alle persone e alla comunità” e il macrosettore E “Finanza regionale”.

MACROSETTORE	MATERIA	2012
MACROSETTORE A	Personale e amministrazione	9
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	Patrimonio immobiliare	1
	Bollettino ufficiale telematico	1
Totale Macrosettore A		11
MACROSETTORE B		
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Misure a favore delle imprese	1
Totale Macrosettore B		1
MACROSETTORE C		
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	Territorio e urbanistica	2
	Edilizia residenziale pubblica	2
Totale Macrosettore C		4
MACROSETTORE D		
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ	Lavoro	1
Totale Macrosettore D		1
MACROSETTORE E		
FINANZA REGIONALE		1
Totale Macrosettore E		1

Tabella 10 Regolamenti adottati nel 2012 ripartiti per macrosettore e per materia




Figura 19 Produzione regolamentare del 2012 ripartita per macrosettore

Il regolamento regionale n. 1 adottato nel 2013²¹, riguarda la materia agricoltura e pertanto rientra nel macrosettore B “Sviluppo economico e attività produttive”.

Nell’allegato 8, in appendice, è riportato un quadro riepilogativo dei regolamenti regionali adottati nel 2012 articolato in base al rispettivo macrosettore e alla materia di appartenenza e nell’allegato 9 l’elenco delle relative leggi che ne hanno previsto l’adozione.

²¹ Regolamento regionale 20 febbraio 2013, n. 1 “Disposizioni attuative e integrative dell’articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola per le istanze presentate tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola”

Capitolo Secondo

I profili sostanziali dei regolamenti regionali adottati dalla Giunta regionale nel 2012

1. Descrizione sintetica dei regolamenti regionali

1.1 I regolamenti regionali concernenti l'ordinamento istituzionale – Macrosettore A

1.1.1. Regolamenti regionali in materia di personale e amministrazione

regolamento regionale 24 gennaio 2012, n. 1 *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche”*

Il regolamento modifica il capo II del titolo IX del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, relativo al Comitato per le pari opportunità. In particolare, modifica la rubrica del capo, prevedendo una nuova denominazione del Comitato con la quale si precisa che lo stesso è costituito non solo per garantire “le pari opportunità”, ma anche “la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Ulteriori modifiche riguardano i compiti e la composizione del Comitato.

Al riguardo, il regolamento prevede che il Comitato, al quale viene attribuita anche l'attività di studio del fenomeno del "mobbing", non sia più presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, ma da un presidente scelto tra gli appartenenti all'amministrazione regionale con comprovata esperienza maturata in organismi analoghi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

Il regolamento, infine, pone a carico del datore di lavoro l'onere di attivare iniziative ed interventi per sensibilizzare tutti i dipendenti sulle problematiche che il Comitato è chiamato ad affrontare e prevede la collaborazione con altri organismi che operano in ambiti in cui il Comitato è coinvolto.

regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 3 *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento modifica le disposizioni del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale - r.r. 1/2002 - relative alla “Direzione regionale formazione e lavoro”. In particolare, prevede una nuova denominazione della Direzione (“Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione”), nonché una diversa declaratoria delle competenze individuate all'allegato B dello stesso r.r. 1/2002. Inoltre, il regolamento prevede la soppressione dell'Agenzia regionale Lazio lavoro, le cui funzioni sono assorbite dalla nuova Direzione.

regolamento regionale 12 marzo 2012, n. 4 *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento introduce alcune modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; in particolare, sostituisce la declaratoria delle competenze di alcune Direzioni regionali e inserisce l'area “Relazioni con l'Unione europea” nella Direzione regionale “Programmazione economica, ricerca e innovazione” e non più nella Direzione regionale “Attività della Presidenza” e prevede una diversa declaratoria delle competenze delle direzioni regionali citate.

regolamento regionale 10 maggio 2012, n. 7 *“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”*

Il regolamento modifica il conto corrente su cui deve essere versato il contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di deposito nonchè per i successivi adempimenti.

regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 9 *“Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”*

Il regolamento introduce modifiche alla tabella 2 dell'allegato C del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta

regionale, relativa alla dotazione organica complessiva del personale della Giunta.

regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 10 *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"*

Il regolamento introduce una modifica all'articolo 17 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale. In particolare, prevede l'aumento di un'unità delle strutture direzionali dipartimentali di staff del dipartimento "Istituzione e territorio".

regolamento regionale 4 dicembre 2012, n. 15 *"Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS)"*

Il regolamento disciplina il sistema organizzativo ed il personale, dirigenziale e non, dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS), istituita in conformità all'articolo 54 dello Statuto. Segue al regolamento regionale n. 5 del 2008 che ha disciplinato specificamente le competenze e l'attività dell'ARDIS e ha rinviato ad un successivo regolamento, in particolare, la definizione delle strutture organizzative e del contingente complessivo del personale, l'individuazione delle competenze del direttore e degli altri dirigenti nonché quelle del Comitato tecnico dell'Agenzia, le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse degli enti locali e di enti pubblici regionali, i criteri e delle procedure per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti a tempo determinato.

L'ARDIS svolge le attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo

previste dalla normativa regionale di riferimento (l.r. 53/1998) ed ulteriormente specificate dal citato regolamento regionale n. 5 del 2008.

In qualità di autorità idraulica sulle aste principali dei bacini idrografici, l'ARDIS svolge, in particolare, le attività di servizio di piena. Il servizio ha carattere temporaneo ed è attivato in seguito ad avviso del Centro funzionale regionale dello stato di allerta di criticità idraulica rapidamente crescente dovuta a fenomeni meteorologici intensi o ad eventi che inneschino situazioni di rischio idraulico.

Il sistema organizzativo dell'ARDIS è costituito da una struttura organizzativa equiparata ad una direzione regionale, cui è preposto il direttore, articolata nelle seguenti strutture organizzative di base, denominate aree: area Bacino Tevere, Tronto e laghi; area Bacino Liri - Garigliano, regionali e Fiora; area difesa della costa; area tecnico - amministrativa; area vigilanza e concessioni demaniali. Al fine di supportare il direttore nello svolgimento delle sue funzioni, è istituita una segreteria operativa nonché una conferenza di coordinamento, composta dal direttore stesso e dai dirigenti delle aree.

Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia è stabilito nel numero massimo di 146 unità.

L'organo dell'ARDIS è il direttore, nominato dalla Giunta regionale, al quale compete, tra l'altro, raccordarsi con l'assessore regionale competente e con le strutture regionali, predisporre la proposta di programma annuale di attività dell'agenzia, assumere le decisioni relative all'organizzazione e alle attività delle strutture interne. Il Comitato tecnico dell'ARDIS, invece, esprime il parere tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5

(Comitato regionale per i lavori pubblici) per i progetti di lavori di competenza dell'Agenzia e sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore.

L'ARDIS può svolgere la propria attività anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese. Nello svolgimento di tali attività, l'ARDIS opera in raccordo con il dipartimento e le direzioni regionali competenti per materia.

L'ARDIS, infine, può avvalersi di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Giunta regionale; personale assunto dalla Regione, su proposta formulata dal Direttore, con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego; di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando. Il Direttore può conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni nonché avvalersi, per la realizzazione del programma annuale, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica.

regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 16 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni"

Il regolamento modifica alcuni articoli del regolamento di organizzazione della Giunta regionale relativi alla disciplina del trattamento dei dati personali. In particolare, prevede la sostituzione dell'articolo 473 che dispone che il trattamento dei dati personali sia effettuato secondo le norme contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, il d.lgs. 196/2003; dell'articolo 474, che disciplina i titolari, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali; dell'articolo 475 relativo alle

modalità di individuazione e aggiornamento delle banche dati dell'amministrazione e dell'articolo 476 che disciplina l'amministratore di sistema, i relativi requisiti e funzioni. Sempre in tema di trattamento dei dati sensibili, il regolamento prevede, inoltre, l'abrogazione degli articoli da 477 a 498, relativi, tra l'altro, al responsabile delle banche dati, all'utilizzo, interno ed esterno, dei dati e alla disciplina sul trattamento dei dati sensibili, nonché l'abrogazione dell'allegato Z concernente "Modello di scheda per l'identificazione delle tipologie dei dati sensibili - Raccolta delle schede di identificazione delle tipologie dei dati sensibili".

regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 17 *"Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP)."*

Il regolamento disciplina il sistema organizzativo ed il personale, dirigente e non, dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP), istituita in conformità all'articolo 54 dello Statuto. Segue al regolamento regionale n. 6 del 2008, che ha disciplinato specificamente le competenze e l'attività dell'ARP e ha rinviato ad un successivo regolamento, in particolare, la definizione delle strutture organizzative e del contingente complessivo del personale attribuito all'ARP, l'individuazione delle competenze del direttore e degli altri dirigenti, le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse degli enti locali e di enti pubblici regionali, i criteri e le procedure per il ricorso a consulenze e collaborazioni esterne nonché a contratti a tempo determinato.

L'ARP è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale volte ad assicurare lo sviluppo e l'adeguato funzionamento del sistema regionale delle aree naturali protette.

Può svolgere, anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, attività tecnico-operative nelle materie di propria competenza sulla base di apposite intese tra il Presidente della Regione o l'assessore competente in materia di aree naturali protette e l'ente interessato, e operare in raccordo con il dipartimento e la direzione regionali competenti per materia, al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento nella definizione e attuazione degli obiettivi programmatici in materia di aree naturali protette.

L'organo dell'ARP è il direttore, nominato dalla Giunta regionale, al quale compete, tra l'altro, predisporre la proposta di programma annuale di attività dell'ARP e assumere le decisioni relative all'organizzazione e all'attività delle strutture. Il sistema organizzativo dell'ARP è costituito da una struttura organizzativa articolata in strutture di base, denominate aree. Al fine di assicurare un supporto alle funzioni del direttore, è istituita una segreteria operativa. Il contingente complessivo del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'ARP è stabilito nel numero massimo di 92 unità. L'ARP può avvalersi di personale assunto a tempo indeterminato appartenente ai ruoli della Giunta regionale; di personale assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego; di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Il direttore dell'ARP può, altresì, conferire incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni nonché avvalersi, per la realizzazione del programma annuale dell'Agenzia, della collaborazione di enti senza fini di lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica.

1.1.2 Regolamenti regionali in materia di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare

regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 “*Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recanti norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale*”

Il regolamento, in attuazione della disposizione relativa al “Piano” delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio annuale di previsione della Regione, detta i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, nonché, dei beni del patrimonio disponibile regionale.

In particolare, il regolamento stabilisce che i beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione regionale competente. I relativi contratti, possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da apposito avviso pubblicato sul BUR, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione è disposta, nel caso in cui non siano soggetti a canone legale. In quest’ultimo caso, il regolamento prevede che, la scelta del contraente sia effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale. Per quanto attiene all'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, il

regolamento interviene distinguendo i beni immobili, in relazione alla loro specifica funzione e al loro valore, in beni immobili ad uso abitativo e i beni aventi destinazione diversa da quella abitativa, prevedendo che la Giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo, individui tra tali beni quelli per i quali non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l'anno, in date antecedenti all'adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l'assestamento del bilancio stesso, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il regolamento, inoltre, disciplina il prezzo di stima, il diritto di opzione e di prelazione per l'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo e dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa e i relativi soggetti legittimati, il diritto al rinnovo del contratto di locazione, il diritto di riscatto a favore della Regione, la disciplina delle aste pubbliche dei beni immobili liberi ed occupati del patrimonio disponibile regionale, acquisti, permuta ed atti di liberalità e infine le locazioni passive.

1.1.3 Regolamenti regionali in materia di bollettino ufficiale telematico

regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 *"Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio"*

Il regolamento detta disposizioni relative all'organizzazione e gestione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio, istituito dalla l.r.

12/2011, commi da 111 a 122. Il Capo I del regolamento, intitolato “Ordinamento del Bollettino Ufficiale regionale, disciplina in primo luogo la struttura amministrativa della Giunta regionale preposta alla direzione, alla redazione e alla gestione complessiva del periodico; precisa la struttura e l’articolazione del BUR, la sua conservazione in formato digitale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti amministrativi in formato digitale, al fine di garantirne la validità legale; detta norme sulla relativa contabilità. Il Capo II relativo alla pubblicazione e consultazione degli atti sul Bollettino Ufficiale, dispone che il Bollettino è redatto in formato digitale ed è diffuso in forma telematica sul sito ufficiale della Regione Lazio; precisa che la pubblicazione degli atti amministrativi regionali avviene in forma integrale e che il BUR è pubblicato in versione accessibile ai normali programmi di lettura di testi in formato pdf, ai fini della mera consultazione, nonché in versione firmata digitalmente dal direttore responsabile. E’ prevista la periodicità della pubblicazione, stabilita nei giorni di martedì e giovedì, salvo il caso in cui la pubblicazione ricada in un giorno festivo. Sono, altresì, disciplinate le modalità di richiesta di pubblicazione, a seconda che gli atti da pubblicare siano della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di enti pubblici o di altri soggetti non regionali. Sono introdotte specifiche disposizioni finalizzate a garantire il diritto alla riservatezza, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia. Relativamente ai termini per la pubblicazione si fa espresso rinvio a quanto stabilito nella legge regionale e si prevede una distinzione, con riguardo alle spese e tariffe, tra gli atti la cui pubblicazione è obbligatoria e non comporta oneri per il soggetto richiedente e gli altri atti, la cui pubblicazione è a carico dei soggetti richiedenti, secondo tariffe riportate nell’allegato “B” al

regolamento. Sono infine stabilite le modalità di consultazione del BUR e le disposizioni transitorie per consentire l'adeguamento ai mutamenti normativi concernenti la comunicazione istituzionale, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, la formazione, trasmissione, la diffusione e la conservazione dei documenti informatici, la protezione dei dati personali.

1.2 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B

1.2.1 Regolamenti regionali in materia di misure a favore delle imprese

regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 “*Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa)*”

Il regolamento dà attuazione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, alla l.r. n. 8 del 2011, diretta a favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa, in coerenza con i principi della Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa – uno Small Business Act per l’Europa), nella revisione adottata dalla Commissione il 23 febbraio 2011.

In particolare, il regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell’analisi d’impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), analisi obbligatoria per tutti gli atti normativi, sia legislativi che regolamentari, riguardanti le micro, piccole e medie imprese, effettuata da una struttura istituita dalla Giunta, l’Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa. Per svolgere la propria attività, l’Unità si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A., e collabora con le strutture regionali

proponenti l'atto normativo e con quelle addette all'attività normativa sia della Giunta che del Consiglio.

Nell'allegato sono dettagliatamente disciplinati gli strumenti tecnici utilizzati per l'analisi dell'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, con particolare riferimento alle inchieste campionarie, ai panels, ai focus group e alle procedure di notice and comment.

Il regolamento disciplina, altresì, le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, che ha principalmente il compito di formulare pareri motivati sulle relazioni di AIEPI e di offrire un supporto tecnico scientifico in materia alle strutture regionali interessate. Il Comitato è composto da soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali, iscritti in un apposito elenco tenuto presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive ed è coadiuvato da una segreteria tecnica.

1.3 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti territorio, ambiente e infrastrutture – Macrosettore C

1.3.1 Regolamenti regionali in materia di territorio ed urbanistica

regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico"

Il regolamento, in attuazione dell'articolo 27 della l.r. 21/2009, c.d. piano casa, e in conformità a quanto previsto dalla normativa statale in materia di edilizia, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché, per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.

Il regolamento stabilisce, in particolare, le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione sismica e per il relativo rilascio, per gli adempimenti relativi all'inizio dei lavori nonché per la redazione della relazione di fine lavori, del certificato di rispondenza e di collaudo nonché dei progetti di adeguamento statico e sismico.

La commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile regionale, effettua controlli a campione sulle domande di autorizzazione sismica pervenute, ad esclusione di quelle relative ai progetti espressamente elencati.

Inoltre, nell'ottica di uno snellimento dei procedimenti sulla prevenzione del rischio sismico, il regolamento, realizza, mediante il sistema denominato Sistema Informatico per la Trasparenza delle

Autorizzazioni Sismiche (SITAS), la gestione informatizzata delle procedure tecnico-amministrative per le richieste ed il rilascio delle autorizzazioni sismiche. A tal fine, il regolamento stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pratiche sismiche e le relative attività devono essere inoltrate alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, tramite web, utilizzando esclusivamente il SITAS, in modo da rendere possibile la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia, la verifica in tempo reale delle fasi di lavorazione, la riduzione degli errori e dei costi di gestione.

regolamento regionale 23 aprile 2012, n. 6 *“Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale”*

Il regolamento, previsto dalla legge regionale n. 6 del 2008 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”, disciplina la procedura della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia.

La citata legge regionale, infatti, per misurare la sostenibilità di un intervento edilizio ed attribuire allo stesso un punteggio, ha introdotto un sistema di certificazione basato sul protocollo regionale sulla bioedilizia, strumento di valutazione della Regione degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia e urbanistica. Al fine di favorirne il ricorso, l'applicazione del protocollo e l'acquisizione del certificato di sostenibilità dell'intervento sono condizione per l'accesso agli incentivi e ai contributi previsti dalla legge.

La certificazione della sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia, che ricomprende la certificazione energetica obbligatoria, consiste in un sistema di procedure univoche e normalizzate, basate sul protocollo regionale, per la valutazione sia del progetto che dell'edificio realizzato. La certificazione è a carattere volontario e può essere richiesta dal proprietario dell'immobile o dal soggetto attuatore dell'intervento. In particolare il regolamento disciplina la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; le procedure, le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati, al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata; il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici, comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 192 del 2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività certificatoria.

1.3.2 Regolamenti regionali in materia di politiche della casa

regolamento regionale 18 maggio 2012, n. 8 *“Modifica al regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 - Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche.”*

Introduce per il comune di Roma una deroga alla disposizione transitoria contenuta nel regolamento regionale di modifica di quello relativo all'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (r.r. 2/2000), che prevede che in attesa dei nuovi bandi, le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi restano ferme fino alla pubblicazione delle nuove e comunque non oltre il 28 febbraio 2012. In particolare, il regolamento stabilisce che, in considerazione dell'alta tensione abitativa del Comune di Roma, la relativa graduatoria resta ferma fino alla pubblicazione di quella nuova adottata sulla base del nuovo bando che dovrà essere indetto entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 *“Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche”*

La l.r. 21 del 2009 (c.d. piano-casa) prevede, nell'ambito delle misure straordinarie per il settore edilizio, la realizzazione degli interventi finalizzati, in particolare, al reperimento di alloggi di edilizia sociale a canone calmierato, rimettendo ad un successivo regolamento la disciplina attuativa relativa alla la locazione dei predetti alloggi.

Il presente regolamento detta tale disciplina determinando la durata del vincolo di locazione a canone calmierato, i requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi e le quote riservate a favore di particolari categorie, i criteri per la determinazione del canone calmierato, l'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio necessario per la

realizzazione degli interventi, le condizioni e le modalità per l'eventuale alienazione degli alloggi alla scadenza del vincolo.

In particolare, il regolamento prevede che gli alloggi siano assegnati direttamente dal proprietario ovvero, decorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori, mediante avviso pubblico, ai soggetti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo regolamento (cittadinanza italiana o di uno Stato della UE o straniero regolarmente soggiornante; residenza o attività lavorativa nel territorio della Regione; non essere proprietario di un altro alloggio nel comune della provincia nel cui territorio è localizzato l'intervento; reddito annuo complessivo non superiore a quello della terza fascia previsto per l'accesso all'edilizia agevolata).

Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento degli alloggi è riservata a particolari categorie sociali individuate dal regolamento e, in particolare, ai nuclei familiari con anziani di oltre 65 anni, ai nuclei comprendenti soggetti affetti da disabilità permanente, ai soggetti appartenenti al comparto di sicurezza o ai corpi dei vigili del fuoco e della polizia municipale e agli studenti universitari fuori sede.

Relativamente alla definizione dei criteri per la determinazione del canone calmierato, il regolamento stabilisce che il canone è convenzionalmente determinato nel valore unico di euro 5/mq, per gli alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale e di euro 4/mq, per gli alloggi ubicati negli altri comuni, individuando a tal fine i criteri per il computo della superficie oggetto di locazione.

1.4 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti servizi alla persona e alla comunità – Macrosettore D

1.4.1 Regolamenti regionali in materia di lavoro

regolamento regionale 4 dicembre 2012, n. 14 “*Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della Legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro*”

Il regolamento prevede disposizioni di attuazione e integrazione della norma che disciplina i cantieri lavoro. Possono essere inseriti nei cantieri lavori i lavoratori svantaggiati, i lavoratori molto svantaggiati, i lavoratori disabili, così come definiti dal Regolamento CE n. 800 del 2008 nonché i lavoratori destinatari di trattamenti previdenziali, assistenziali o sussidi la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, a condizione che tali soggetti non siano già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale. A tal fine sono promossi dai centri per l'impiego ovvero dai soggetti autorizzati o accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro operanti nella regione uno o più tirocini. Il tirocinio prevede un piano individuale finalizzato alla riqualificazione professionale che tiene conto delle specifiche competenze in possesso del lavoratore e dell'attività produttiva connessa all'apprendimento. Ulteriori disposizioni stabiliscono i requisiti e le caratteristiche dei datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei cantieri lavoro.

1.5 Descrizione sintetica dei regolamenti regionali concernenti finanza regionale - Macrosettore E

1.5.1 Regolamenti regionali in materia di tributi

regolamento regionale 3 agosto 2012, n. 13 *"Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)"*

Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità relativi alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica di competenza regionale, in conformità con la normativa statale. In particolare, il regolamento disciplina gli adempimenti relativi all'instaurazione del rapporto tra la Regione ed i soggetti che possono essere autorizzati a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica per conto della Regione, vale a dire i tabaccai, le agenzie pratiche auto e le delegazioni Aci; questi devono presentare alla Regione un'apposita istanza, con allegata la documentazione indicata dal regolamento, nella quale dichiarano, tra l'altro, di essere consapevoli di assumere, nell'esercizio dell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche, la qualifica pubblicistica di agenti contabili, con conseguente assoggettamento alla

relativa disciplina e responsabilità; l'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica è rilasciata nel rispetto delle condizioni e secondo il procedimento stabiliti dal regolamento.

Per riversare le somme riscosse a titolo di tassa automobilistica, il regolamento prevede che i soggetti autorizzati alla riscossione, autorizzano la Regione, tramite rapporto interbancario diretto (RID), a prelevare direttamente dal proprio conto corrente l'ammontare delle somme riscosse, indicando le modalità di trasmissione per via telematica dei dati concernenti l'autorizzazione all'addebito, nonché le modalità di variazione dell'istituto bancario o del numero di conto corrente su cui è stato disposto il RID.

In caso di esito insoluto della procedura di addebito automatico in conto corrente delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica il regolamento distingue tra l'isoluto dovuto al soggetto autorizzato, da quello dovuto all'istituto bancario; nel primo caso il regolamento prevede la sospensione da parte della Regione, del soggetto inadempiente e il contestuale invio dell'intimazione al pagamento delle somme richieste; nel secondo il soggetto autorizzato deve inviare una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'istituto bancario attestante la causa del problema, con conseguente possibilità per il soggetto stesso di regolarizzare la propria posizione.

Il regolamento, inoltre, disciplina la procedura per la regolarizzazione spontanea dell'insoluto, per il recupero delle somme non riversate nonché per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione alla riscossione e le relative cause.

Il regolamento, infine, prevede una disposizione transitoria che fa salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del

regolamento stesso e una finale che rinvia, per quanto non previsto, alla normativa statale.

2. Regolamento regionale adottato nel 2013²²

2.1 Descrizione sintetica del regolamento regionale concernente sviluppo economico e attività produttive – Macrosettore B

2.1.1 Regolamento regionale in materia di agricoltura

regolamento regionale 20 febbraio 2013, n. 1 *“Disposizioni attuative e integrative dell’articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del Bilancio 2011-2013) in materia di semplificazione dei procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola per le istanze presentate tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola”*

Il regolamento interviene in attuazione dell’articolo 1, commi 134 e 135, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) e, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e di decentramento dei procedimenti amministrativi, individua i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dell'attività agricola di competenza della Regione e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione attraverso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), e in relazione a ciascun procedimento, gli adempimenti istruttori dei CAA ed il termine per l'adozione del provvedimento finale.

²² Come già detto nell’introduzione del capitolo primo della presente parte, per completezza espositiva si riporta anche questo regolamento regionale che, sebbene adottato nell’anno 2013, appartiene alla IX legislatura.

Il regolamento individua, altresì, i requisiti che i CAA devono possedere per svolgere l'attività prevista dal presente regolamento ed i rapporti di questi con l'utenza.

Il regolamento prevede, infine, che ogni tre mesi i CAA trasmettono le informazioni di ciascun procedimento amministrativo istruito ed i relativi esiti alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, la quale provvede anche a predisporre la modulistica necessaria per tale trasmissione. Le informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono, poi, in un'apposita banca dati costituita presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura.

APPENDICE

ALLEGATO 1

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base alla relativa durata dell'iter di approvazione e al soggetto titolare dell'iniziativa

L. R.	INIZIATIVA	INIZIO ESAME IN COMMISSIONE	APPROVAZIONE	DURATA ITER (gg.)
1*	Consiglio	13/07/2011	19/04/2012	280
1	Giunta	03/02/2011	29/02/2012	391
2	Giunta	01/03/2011	14/03/2012	378
3	Giunta	17/01/2012	21/03/2012	65
4	Giunta	29/03/2011	04/04/2012	370
5	Consiglio	29/03/2012	19/04/2012	22
6	Consiglio	01/12/2011	26/04/2012	148
7	Consiglio	11/04/2012	23/05/2012	43
8	Giunta	08/05/2012	30/05/2012	23
9	Consiglio	22/02/2012	07/06/2012	107
10	Giunta	26/06/2012	27/06/2012	2
11	Giunta	25/06/2012	28/06/2012	4
12	Giunta	29/05/2012	27/07/2012	60
13	Giunta	03/07/2012	02/08/2012	31
14	Consiglio	18/09/2012	21/09/2012	4
15	Giunta	27/12/2012	27/12/2012	1
16	Giunta	27/12/2012	27/12/2012	1

* legge statutaria

Percentuale dell'iniziativa legislativa e durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali promulgate nel 2012

DURATA MEDIA ITER (gg.)	
2012	
CONSIGLIO	64,80
GIUNTA	120,54

PERCENTUALE D'INIZIATIVA	
2012	
CONSIGLIO	35,30 %
GIUNTA	64,70 %

ALLEGATO 2

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base al tipo di potestà legislativa

POTESTÀ LEGISLATIVA CONCORRENTE

ANNO 2012

L.r. 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”

L.r. 12 giugno 2012, n. 6 “Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza”

L.r. 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”;

L.r. 18 luglio 2012, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)”²³

L.r. 18 luglio 2012, n. 10 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011”

²³ L'articolo 1, comma 3, della legge regionale, nella parte in cui prevede l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1 nella legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2013.

L.r. 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”

L.r. 6 agosto 2012, n. 12 “Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”²⁴

L.r. 28 dicembre 2012, n. 15 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013”

L.r. 28 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”

POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE

ANNO 2012

Legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”

L.r. 28 marzo 2012, n. 1 “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2

²⁴ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 28 settembre 2012.

(Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche”²⁵

L.r. 16 aprile 2012, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”

L.r. 4 maggio 2012, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”

L.r. 18 maggio 2012, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012)”

L.r. 18 giugno 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”

L.r. 24 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche”

L.r. 27 settembre 2012, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012) Soppressione delle commissioni speciali”

²⁵ La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 66 del 2013.

ALLEGATO 3

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Organi della Regione	L.r. 4 maggio 2012, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”
	L.r. 18 maggio 2012, n. 5 “ Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010 – 2012)”
	L.r. 27 settembre 2012, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010 – 2012). Soppressione delle commissioni speciali”
Personale e amministrazione	L.r. 18 giugno 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”
Enti locali e decentramento	Legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “ Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Agricoltura e foreste	L.r. 28 marzo 2012, n. 1 “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica

	alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche” ²⁶
Caccia, pesca e itticoltura	L.r. 24 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi europei e per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)	L.r. 18 luglio 2012, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)” ²⁷
Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	L.r. 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia

²⁶ La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 66 del 2013.

²⁷ L’articolo 1, comma 3, della legge regionale, nella parte in cui prevede l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1 nella legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2013.

	<p>di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”</p> <p>L.r. 28 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”</p>
<p>Multimateria (territorio ed urbanistica, protezione della natura, edilizia residenziale pubblica)</p>	<p>L.r. 6 agosto 2012, n. 12 “Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”.²⁸</p>

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Tutela della salute	L.r. 12 giugno 2012, n. 6 “Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer – Perusini ed altre forme di

²⁸ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 28 settembre 2012.

	demenza”
Spettacolo	L.r. 13 aprile 2012, n. 2 “ Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”
Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all’usura; etc.)	L.r. 16 aprile 2012, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”

FINANZA REGIONALE

MATERIA	ESTREMI DELLA LEGGE
Bilancio	<p>L.r. 18 luglio 2012, n. 10 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011”;</p> <p>L.r. 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Lazio”;</p> <p>L.r. 28 dicembre 2012, n. 15 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2013”.</p>

ALLEGATO 4

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base alla tipologia normativa

LEGGI DI SETTORE

ANNO 2012

L.r. 28 marzo 2012, n. 1 “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche” L.r. 16 marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”²⁹

L.r. 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”

L.r. 12 giugno 2012, n. 6 “Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza”

L.r. 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”

L.r. 24 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella

²⁹ La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 66 del 2013

causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche”

LEGGI DI MANUTENZIONE NORMATIVA

ANNO 2012

Legge statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”

L.r. 16 aprile 2012, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”

L.r. 4 maggio 2012, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”

L.r. 18 maggio 2012, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012)”

L.r. 18 luglio 2012, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)”³⁰

L.r. 6 agosto 2012, n. 12 “Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti

³⁰L’articolo 1, comma 3, della legge regionale, nella parte in cui prevede l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1 nella legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2013.

per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”³¹

L.r. 27 settembre 2012, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012) Soppressione delle commissioni speciali”

L.r. 28 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”

LEGGI DI BILANCIO

ANNO 2012

L.r. 18 luglio 2012, n. 10 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011”

L.r. 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”

L.r. 28 dicembre 2012, n. 15 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2013”

LEGGI ISTITUZIONALI

ANNO 2012

L.r. 18 giugno 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”

³¹ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 28 settembre 2012.

ALLEGATO 5

Elenco delle leggi regionali promulgate nel 2012 ripartite in base alla tecnica redazionale

TESTI NUOVI

ANNO 2012

L.r. 28 marzo 2012, n. 1 “Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modifiche”³²

L.r. 12 giugno 2012, n. 6 “Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza”

L.r. 18 giugno 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse”

L.r. 18 luglio 2012, n. 10 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012”

L.r. 28 dicembre 2012, n. 15 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio per l’esercizio finanziario 2013”

NOVELLE

ANNO 2012

L. statutaria 4 ottobre 2012, n. 1 “Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”

L.r. 16 aprile 2012, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”

L.r. 4 maggio 2012, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato

³² La legge regionale è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 66 del 2013

regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche”

L.r. 18 maggio 2012, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012)”

L.r. 20 luglio 2012, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di avio superfici e campi di volo)”³³

L.r. 6 agosto 2012, n. 12 “Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche”³⁴

L.r. 24 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi europei e per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche”

L.r. 27 settembre 2012, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 5 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento al bilancio 2010-2012). Soppressione delle

³³ L’articolo 1, comma 3, della legge regionale, nella parte in cui prevede l’inserimento dell’art. 2-bis, comma 1 nella legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2013.

³⁴ La legge regionale è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale, sulla base dei rilievi governativi di cui alla delibera C.d.M. del 28 settembre 2012.

Commissioni Speciali”

L.r. 28 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche”

MISTE

ANNO 2012

L.r. 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”

L.r. 22 giugno 2012, n. 8 “Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)”

L.r. 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”

ALLEGATO 6

Leggi statutarie e leggi regionali autoqualificate di attuazione dello Statuto

LEGGI STATUTARIE	
<i>Legge statutaria</i> <i>4 ottobre 2012, n. 1</i>	<i>Articolo dello Statuto</i> <i>modificato</i>
“Modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)”	articolo 2, comma 2

LEGGI AUTOQUALIFICATE DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	
<i>Legge regionale</i>	<i>Articoli dello Statuto</i>
L.r. 12 giugno 2012, n. 6 (Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza)	articoli 6 e 7

ALLEGATO 7

Legge regionale promulgata nel 2012 di attuazione della normativa dell'Unione europea

<i>Legge regionale</i>	<i>Normativa dell'Unione europea</i>
L.r. 24 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche”	Articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

ALLEGATO 8

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2012 ripartiti in base al macrosettore e alla materia di appartenenza

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	
MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Personale e amministrazione	<p>R. r. 24 gennaio 2012, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”</p> <p>R. r. 7 febbraio 2012, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>R. r. 12 marzo 2012, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>R. r. 10 maggio 2012, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;</p> <p>R. r. 8 giugno 2012, n. 9 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”;</p> <p>R. r. 8 giugno 2012, n. 10 “Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p> <p>R. r. 4 dicembre 2012, n. 15 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS)”</p> <p>R. r. 14 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”</p>

	R. r. 14 dicembre 2012, n. 17 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP)”
Altro (per es.: persone giuridiche private, patrimonio immobiliare regionale, sistema statistico regionale, bollettino ufficiale telematico, etc.)	R. r. 4 aprile 2012, n. 5 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale” R. r. 19 giugno 2012, n. 11 “Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio”

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, misure a favore delle imprese, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)	R. r. 20 giugno 2012, n. 12 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa)”

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Territorio e urbanistica	R. r. 7 febbraio 2012, n. 2 “Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico” R. r. 23 aprile 2012, n. 6 “Sistema per la certificazione di sostenibilità

	energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale”
Altro (per es. usi civili, edilizia residenziale pubblica, etc.)	R. r. 18 maggio 2012, n. 8 “Modifica al regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 - Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche” R. r. 28 dicembre 2012, n. 18 “Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche”

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Lavoro	R. r. 4 dicembre 2012, n. 14 “Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della Legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro”

FINANZA REGIONALE

MATERIA	ESTREMI DEL REGOLAMENTO
Tributi	R. r. 3 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma

	11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)”
--	--

ALLEGATO 9

Elenco dei regolamenti regionali adottati nel 2012 e delle relative leggi di previsione

REGOLAMENTI ADOTTATI NEL 2012 E RELATIVE LEGGI DI PREVISIONE

Regolamento regionale 24 gennaio 2012, n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 “Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”

L.r. 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”

Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 12 marzo 2012, n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale”

L.r. 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, *art. 1, comma 102, lettera b)*

Regolamento regionale 23 aprile 2012, n. 6 “Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale”

L.r. 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”

Regolamento regionale 10 maggio 2012, n. 7 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 18 maggio 2012, n. 8 “Modifica al regolamento regionale 19 febbraio 2008, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 - Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche”

L.r. 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”

Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 9 “Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 10 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 19 giugno 2012, n. 11 “Disposizioni attuative ed integrative dell'articolo 1, commi da 111 a 122, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 in materia di bollettino ufficiale telematico della Regione Lazio”

L.r. 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, *art. 1, comma 114*

Regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa)”

L.r. 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa”

Regolamento regionale 3 agosto 2012, n. 13 “Disposizioni attuative e integrative dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998) recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nonché ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)”

L.r. 21 dicembre 1998, n. 57 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998”, *art. 21, comma 1*

Regolamento regionale 4 dicembre 2012, n. 14 “Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro”

L.r. 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio”

Regolamento regionale 4 dicembre 2012, n. 15 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS)”

L.r. 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183”

Regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 16 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

L.r. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”

Regolamento regionale 14 dicembre 2012, n. 17 “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per i parchi (ARP)”

L.r. 1 febbraio 2008, n. 1 “Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti”

Regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 “Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3 ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche”

L.r. 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”
